



24 giugno 2020

Rapporto sui risultati della consultazione

19.475 Iniziativa parlamentare

Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi

Numero d'incarto: BLW-041.61-14/5/1/4



Inhalt

1	Situazione iniziale	3
2	Pareri pervenuti	3
2.1	Come da elenco dei destinatari permanenti	3
2.2	Altri pareri	3
3	Contenuti del progetto in consultazione	3
4	Risultati della procedura di consultazione	4
4.1	Osservazioni di base sul progetto	4
4.2	Progetto preliminare	6
4.2.1	Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici	6
4.2.2	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura	17
4.3	Altre proposte e osservazioni	56
4.3.1	Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici	56
4.3.2	Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura	59
4.3.3	Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque	60
4.3.4	Rapporto esplicativo	61
5	Elenco dei partecipanti alla consultazione	62

1 Situazione iniziale

Dal 10 febbraio al 17 maggio 2020, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha svolto una consultazione sull'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi». Il progetto prevede nuove disposizioni nel quadro della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim; RS 813.1) e della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1).

L'invito a partecipare alla consultazione è stato esteso complessivamente a 145 destinatari tra Cantoni, Principato del Liechtenstein, partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni interessate.

2 Pareri pervenuti

2.1 Come da elenco dei destinatari permanenti

Cantoni: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale: PPD, PEV, PLR, PES, PVL, UDC, PSS

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna: Associazione dei Comuni svizzeri (Comuni CH), Unione delle città svizzere (Città), Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)

Associazioni mantello nazionali dell'economia: economiesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Unione svizzera dei contadini (USC), Unione sindacale svizzera (USS)

2.2 Altri pareri

Oltre ai pareri menzionati al punto 2.1, ne sono stati inoltrati altri 106, di cui uno da un privato.

Abbreviazioni ed elenco dei partecipanti alla consultazione: cfr. punto 5.

La valutazione seguente si basa principalmente sui pareri secondo l'elenco dei destinatari permanenti nonché delle organizzazioni e degli attori nazionali. I pareri di organizzazioni e attori regionali vengono citati soltanto in via eccezionale.

Il documento contenente tutti i pareri può essere consultato e scaricato online¹.

3 Contenuti del progetto in consultazione

Nel contesto delle due iniziative popolari «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» (Iniziativa sull'acqua potabile) e «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», la Commissione si occupa in modo approfondito anche dei rischi associati all'uso di pesticidi. Con questo progetto chiede di sancire per legge, nella LAgr e nella LPChim, l'obiettivo di ridurre i rischi associati all'uso di pesticidi per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

La nuova normativa proposta, a livello di contenuti, si rifà al Piano d'azione sui prodotti fitosanitari del Consiglio federale e alla rispettiva tabella di marcia prevista per la riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari (PF). Per definizione, gli obiettivi di riduzione fissati in tale piano d'azione non sono vincolanti, perciò devono diventarlo in fase di attuazione delle norme attraverso uno schema di riduzione con obiettivi quantificati concernenti i rischi da considerare. Il progetto prevede che i rischi riconducibili all'impiego di PF per le acque superficiali, gli habitat seminaturali e le acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile vengano ridotti del 50 per cento entro il 2027. Quali sostanze biologicamente attive, i pesticidi non sono utilizzati soltanto nei PF, ma anche nei prodotti biocidi (PB). Di conseguenza, anche i rischi riconducibili all'uso di PB devono essere ridotti. Il progetto preliminare

¹ https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3108/Pesticidi_Pareri.pdf

crea le basi necessarie nella LAgr e nella LPChim. La nuova normativa include così tutti i settori di applicazione: oltre all'agricoltura, quindi, anche l'uso di pesticidi da parte degli enti pubblici e dei privati. Per poter verificare se gli obiettivi sono raggiunti, il progetto prevede un'attività di monitoraggio dell'impiego dei pesticidi, lo sviluppo di uno o più indicatori di rischio e il corrispettivo metodo di calcolo che spetta al Consiglio federale definire. La Confederazione deve inoltre gestire un sistema d'informazione centrale sull'uso di PF e PB in cui siano registrate tutte le applicazioni di questi prodotti a titolo professionale o commerciale. La nuova normativa proposta stabilisce altresì che spetta in primo luogo alle organizzazioni di categoria definire autonomamente, progettare, quantificare e pubblicare i provvedimenti. La Confederazione le sostiene esclusivamente in via sussidiaria, ad esempio con incentivi mediante pagamenti diretti ai produttori. Se gli obiettivi e gli obiettivi intermedi non sono raggiunti, il Consiglio federale prende ulteriori provvedimenti. È ipotizzabile in particolare la possibilità di revocare l'approvazione per i principi attivi che presentano rischi molto elevati, ma anche l'introduzione di tasse d'incentivazione sui pesticidi, ponderate in base alla tossicità, un'ulteriore promozione dei sistemi di produzione agricola esente da pesticidi, un divieto dell'uso privato di tali sostanze o un adeguamento dell'omologazione.

Lo scopo di questo progetto è contribuire a garantire la disponibilità illimitata di un'acqua potabile di qualità elevata e a proteggere meglio la varietà delle specie negli habitat acquatici nonché la biodiversità nel suo complesso. Tutto ciò a complemento delle misure già esistenti e a quelle previste con la PA22+ in relazione ai PF nonché del rapporto sull'attuazione del disciplinamento dei PB.

4 Risultati della procedura di consultazione

4.1 Osservazioni di base sul progetto

Indirizzo di fondo

Una netta maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni è favorevole all'indirizzo di fondo dell'Iv. pa. 19.475. Particolarmente apprezzato è il fatto che vengono considerati tutti gli ambiti di applicazione e anche i PB. Alcuni Cantoni (FR, TI, NE, GE) propongono di regolamentare la riduzione dei rischi soltanto nella LPChim (anziché PB nella LPChim e PF nella LAgr). Le cerchie contadine (tra cui USC) e alcuni Cantoni (ZH, SO, AI, VS, NE, GE) esigono che siano definiti obiettivi di riduzione concreti anche per i PB e che sia elaborato un Piano d'azione per la riduzione dei rischi e l'impiego sostenibile di biocidi. L'industria chimica (tra cui scienceindustries) è favorevole all'obiettivo di riduzione del rischio associato ai PB ma si dice contraria alle misure proposte perché l'applicazione si estende a un ampio spettro di settori economici.

Obiettivi di riduzione

Diverse organizzazioni ambientaliste e dei consumatori (tra cui WWF, Greenpeace, Pro Natura, FRC, ACSI), alcuni partiti politici (PEV, PVL, PSS), TI, Agrarallianz, USS, VSA, Bio Suisse e apisuisse chiedono di portare l'obiettivo di riduzione al 70 per cento entro il 2035 secondo la proposta di minoranza e/o in alcuni casi di fissarlo al 90 per cento (tra cui PVL, PSS, WWF, Greenpeace, Pro Natura, FRC, ACSI, VSA) o al 99 per cento (FSP) entro il 2040. Come obiettivo a lungo termine Bio Suisse esige il saldo netto pari a zero entro il 2050 per i pesticidi chimici di sintesi, il PES una riduzione dell'impiego di PF chimici di sintesi con un divieto per il glifosato e ZH, FSP nonché Eawag il rispetto della legislazione sulla protezione delle acque. Alcuni Cantoni (BE, FR, AI, VS, NE) nonché il PPD e le organizzazioni agricole (tra cui USC) respingono, per ora, ulteriori obiettivi di riduzione. Per i rappresentanti dell'industria chimica (tra cui scienceindustries) gli obiettivi concreti dovranno essere fissati soltanto quando si conosceranno i metodi di valutazione del rischio e si disporrà di dati del monitoraggio sufficientemente attendibili e rappresentativi. Anche le cerchie contadine (tra cui USC) ed economiesuisse trovano sia sostanzialmente impossibile definire obiettivi per la riduzione del rischio senza conoscere i metodi di valutazione. Diversi rappresentanti dell'economia e dell'industria chimica (tra cui economiesuisse, scienceindustries) nonché le cerchie contadine (tra cui USC) vogliono che la valutazione critica dei PB e dei PF sia messa a confronto con la rispettiva utilità e che si tenga conto anche dei rischi che si correrebbero in caso si rinunci al loro impiego. La maggioranza degli interpellati ribadisce

che è importante procedere rapidamente all'elaborazione di indicatori di rischio adeguati. Soltanto quando questi saranno noti, le organizzazioni di categoria potranno definire provvedimenti mirati. Sono in molti a sottolineare anche il fatto che è difficile esprimere un parere sugli indicatori fintantoché non sono noti.

Diversi Cantoni (ZH, BE, FR, AI, GR, AG, TI, VS) nonché organizzazioni agricole (tra cui USC) fanno presente che l'obiettivo di riduzione definito, pari al 50 per cento entro il 2027, costituisce una sfida impegnativa per l'agricoltura e il termine di attuazione è breve visto che si prevede di fare un primo punto della situazione già nel 2025. Si deve poter garantire la protezione delle colture e assicurare i raccolti nonostante l'aumento considerevole delle esigenze e delle limitazioni. Segnalano che altrimenti la riduzione del rischio auspicata comporterebbe una delocalizzazione all'estero; GR mette in guardia da uno spostamento dalla produzione vegetale verso quella animale. I Cantoni ZH, FR, GR, AG, TG, VS, GE nonché alcuni partiti politici (PLR, PES, UDC) e organizzazioni agricole (tra cui USC) chiedono pertanto un maggiore orientamento della ricerca verso metodi alternativi per la difesa dei vegetali che consenta, di fatto, alla pratica di ridurre il rischio.

CDCA e DCPA, 13 Cantoni (ZH, LU, UR, OW, NW, GL, SH, SG, GR, AG, TG, TI, VS), VKCS e i servizi di erogazione d'acqua (tra cui AWBR, Zürich WV), VSA, l'Unione delle città svizzere e ASIC chiedono provvedimenti supplementari a protezione dell'acqua potabile. Lo scopo dev'essere evitare che la concentrazione di metaboliti presenti nelle captazioni d'acqua potabile superi 0.1 µg/L. La decisione di omologazione e l'etichettatura dei PF devono quindi indicare se il prodotto può essere impiegato o meno nel settore d'alimentazione delle captazioni di acqua potabile. La soluzione proposta nella Mozione 19.4314 va ripresa adeguatamente nella legislazione. L'Unione delle città svizzere, ASIC, AWBR e Zürich WV chiedono un divieto generale d'utilizzo di PF nel settore d'alimentazione, LU un divieto nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1, S2, S3. VSA e Zürich WV esigono una delimitazione obbligatoria dei settori d'alimentazione di captazioni d'interesse pubblico di acqua potabile. La maggior parte dei Cantoni succitati nonché CDCA e DCPA chiedono che i Cantoni siano coinvolti nell'ambito dell'omologazione di PF affinché si possano sfruttare le loro esperienze fin dalle fasi iniziali e ottenere tempestivamente informazioni. Per l'omologazione dell'uso privato, inoltre, vanno applicate restrizioni più severe. Per il monitoraggio chiedono esigenze uniformi per quanto concerne i residui nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile nonché una chiara suddivisione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per un concetto globale adeguato. Infine, chiedono una migliore collaborazione e una precisazione delle interfacce tra gli uffici federali coinvolti, in particolare UFAG e UFAM. Questi ultimi devono sottoporre ai Cantoni le norme e le procedure soltanto dopo averle concordate tra di loro.

Obbligo di comunicare

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione è favorevole all'obbligo di comunicare e alla gestione di un sistema d'informazione centrale per i PF e i PB. Alcuni propongono di escludere da suddetto obbligo determinati ambiti di applicazione dei PB a seconda dell'utilizzo (sostanze igienizzanti e disinfettanti – CFSB, Biscosuisse, Chochosuisse) o del rischio derivante (quantità e vie d'immissione – BE, FR, BS, BL). SG, AG, ASETA e alcune organizzazioni dei produttori vinicoli nonché alcune cerchie economiche (economiesuisse, swissmem) sono contrari alla registrazione delle applicazioni perché considerano che il dispendio amministrativo sia elevato e l'utilità scarsa.

Alcuni Cantoni (ZH, GL, AI, VD, NE, GE, JU) unitamente a CDCA e DCPA nonché diverse cerchie contadine (tra cui USC) chiedono che la Confederazione appronti una soluzione elettronica semplice e uniforme per la registrazione delle applicazioni che possa essere condivisa e utilizzata da tutte le categorie. Numerose organizzazioni agricole (tra cui USC) e Jardin Suisse chiedono che i dati siano trattati in maniera confidenziale e anonima. Jardin Suisse, inoltre, mette in questione il sistema d'informazione centrale vista l'eterogeneità dei requisiti che dovrebbe soddisfare per i vari ambiti specifici della propria categoria.

Obbligo delle categorie

Il coinvolgimento delle categorie gode di ampio consenso. Tuttavia FR, AI, TI, VD, e JU nonché alcune organizzazioni agricole (tra cui USC), JardinSuisse, UDC e PPD sono contrari al fatto di assoggettarle all'obbligo di definire e attuare provvedimenti essendo impossibilitate a garantire un'attuazione dei provvedimenti a livello nazionale senza una base legale completa. fial chiede pertanto che alle rispettive organizzazioni sia fornito un supporto giuridico. USC e JardinSuisse ritengono che spetti alla Confederazione elaborare e attuare provvedimenti, coinvolgendo le categorie. Numerosi partecipanti alla consultazione (tra cui SPSS, economiesuisse, Agrarallianz, WWF, USPV, FSP, IP-Suisse, COOP, fial) chiedono che il termine «organizzazione di categoria» sia definito in modo più chiaro e che siano contemplate anche le organizzazioni dei produttori e di produzione con label. L'Associazione delle città svizzere e ASIC non si considerano organizzazioni di categoria vincolate dall'obbligo. WaldSchweiz fa notare che nella foresta l'uso di PF è praticamente nullo ed è contraria al fatto che l'associazione si debba assumere l'obbligo di ridurre il rischio.

Diversi Cantoni (BE, LU, UR, SZ, NW, GL, SO, BS, SH, TG, AR), unitamente a CDCA, DCPA e VKCS, nonché alcune organizzazioni ambientaliste (tra cui WWF, Pro Natura, Greenpeace) e altri partecipanti alla consultazione (tra cui PVL, USS, economiesuisse, Agrarallianz, Coop e SKS), chiedono che vengano definiti concretamente i provvedimenti che il Consiglio federale adotterà in caso non venissero raggiunti gli obiettivi. Per i più ciò comprende l'introduzione di una tassa d'incentivazione sui PF. Alcuni altri partecipanti alla consultazione (tra cui LU e JU nonché PES, PEV, VSA e FSP) chiedono l'introduzione immediata di una tassa d'incentivazione. SZ, NW e TI nonché SWG chiedono l'introduzione di una tassa sui pesticidi per finanziare il monitoraggio. PES e apisuisse chiedono che venga abolita l'aliquota IVA ridotta sui PF.

4.2 Progetto preliminare

4.2.1 Legge del 15 dicembre 2000² sui prodotti chimici

Art. 11a Obbligo di comunicare per i prodotti biocidi

¹ Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	DCPA/CDCA; ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, JU	PEV, PLR, PVL, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, IP Suisse, Bio Suisse, COOP, JardinSuisse, USC, LBV, Swisspatat, swiss Tabac, vitiswiss, AGRI-DEA, AWBR, svu, Comuni CH, FSP, USS
Osservazioni	- DCPA/CDCA; LU, GL, ZG, SH, AR, VD (Di Rev), JU: una condizione fondamentale per la riduzione dei rischi correlati all'impiego di PB è sapere dove, quali e quanti PB vengono immessi sul mercato. - ZH, BE, SZ, NW, BS, BL, TG, TI: a livello di ordinanze va stabilito per quali attori vanno rilevati i dati (titolari dell'autorizzazione, fabbricanti, importatori o commercianti). Una definizione concreta è necessaria per avere una base di dati attendibile ed esaustiva nonché per evitare dopioni. A tal riguardo va garantito che il dispendio sia proporzionato all'utilità. - SH, AI, GR, TG: l'obbligo di comunicare deve vigere non soltanto per l'uso di PB a titolo professionale e commerciale, bensì anche per quello privato.		

² RS 813.1

- BE, AI, GR, TG: si deve garantire che nella definizione «biocida» rientrino tutti i PF destinati all'utilizzo al di fuori dell'agricoltura.
TG: il dispendio delle autorità esecutive per attuare l'obbligo di registrazione dovrebbe essere proporzionato ai rischi associati all'uso di biocidi. Pertanto occorre verificare se per gli utilizzatori a titolo professionale e commerciale tale obbligo non debba eventualmente essere limitato agli utilizzi a rischio particolarmente alto.
- AI: l'immissione sul mercato di PB deve essere registrata in modo analogo a quella di PF, perciò in analogia all'articolo 164b LAgr.
- TI: diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria, possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente. Aggiungere:
«¹...prodotti biocidi **e articoli trattati** è tenuto...».
- VD (D I RNA-EAU): appare abbastanza chiaro che la Commissione non vuole che ci si focalizzi esclusivamente sulla pratica agricola. L'impatto dell'utilizzo di PF in agricoltura sulla qualità delle acque sotterranee è dimostrato in maniera evidente mentre, per quando ci è dato sapere, ciò non è il caso per gli utilizzi specifici di prodotti biocidi.
Bisogna quindi fare in modo che questo approccio esteso non abbia l'effetto di disperdere le responsabilità e pregiudicare l'efficacia del progetto. Sarebbe utile supportare questi rischi con cifre (studi mirati) onde garantire l'efficacia dei provvedimenti da prendere, le quali possono rivelarsi estremamente dispendiose dal profilo amministrativo vista l'eterogeneità degli utilizzi e dei settori interessati. Si ritiene che la registrazione di tutti i PF e i PB sia un compito complesso e dispendioso dal profilo amministrativo. Coinvolgendo i fabbricanti nell'aggiornamento costante di un registro dei principi attivi prodotti si potrebbe ottenere, in modo relativamente semplice, un indicatore sufficientemente pertinente. Per quanto concerne la protezione delle acque sotterranee, potrebbe essere più efficace concentrare il controllo e i provvedimenti mirati al diritto delle falde freatiche strategiche da cui si ricava acqua potabile o che alimentano habitat seminaturali.
- PLR: si deve tenere conto dei rischi causati dai PB. Tuttavia l'attuazione deve essere definita concretamente ed eventualmente limitata, siccome il loro utilizzo è decisamente più ampio di quello dei PF e si dovrebbe puntare a raggiungere soltanto un obiettivo che può essere conseguito realisticamente anche nella pratica.
- PVL, PSS; WWF, Greenpeace, Pro Natura; IP Suisse, Biosuisse; Agrarallianz, FSP, USS: l'uso di PB può avere effetti nocivi sull'uomo, sugli animali e sui vegetali. Per il gruppo dei biocidi si hanno a disposizione poche informazioni circa l'utilizzo e i rischi associati.
- USC, Swisspatat, vitiswiss: l'immissione sul mercato di PB deve essere registrata analogamente a quella di PF. Vanno registrati i quantitativi esatti di PB venduti nei punti vendita. Soltanto in questo modo è possibile garantire un controllo e il monitoraggio. La Confederazione deve informare regolarmente l'opinione pubblica sulle cifre relative alle vendite di PB e sul loro andamento – proprio come fa per i PF. Le vendite di PB nei punti vendita devono essere registrate anche per l'utilizzo non professionale.
- COOP: si deve seguire un approccio basato sul rischio, ossia gli interventi per ottenere una riduzione vanno concentrati in primo luogo nei settori in cui i rischi per gli esseri umani, l'ambiente e la natura sono maggiori.

Favorevoli con alternative

GE, NE, AG

CAJB

Alternative	• <u>GE, NE</u>: il termine «comunicare» è vago. Sostituirlo con «informare». Sono interessati soltanto i biocidi ad azione pesticida e tutti gli altri pesticidi interessati sono elencati in un allegato per evitare che si faccia confusione sul campo di applicazione. • <u>GE, NE, AG</u>: i PF non vengono utilizzati soltanto in agricoltura. L'obbligo di comunicare dovrebbe pertanto essere sancito anche per i PF nella LPChim. <i>Art. 11a Titolo: Obbligo d'informare per i pesticidi utilizzati come prodotti biocidi o fitosanitari.</i> Art. 1 cpv. 1: Chi immette sul mercato pesticidi utilizzati come prodotti biocidi o fitosanitari è tenuto a indicare alla Confederazione i dati pertinenti. I pesticidi in oggetto sono elencati nell'allegato X. • <u>GE</u>: sarà indispensabile, invece, che il sistema sia perfettamente adeguato all'uso agricolo consentendo di agevolare la realizzazione del registro dei trattamenti delle colture ai sensi dell'ordinanza sulla produzione primaria.		
Contrari con alternative			
Alternative Contrari			economiesuisse, scienceindustries, SKW, USVP, VSS
Argomentazioni	• <u>economiesuisse, scienceindustries, SKW, USVP, VSS</u>: è superfluo perché il Consiglio federale disciplina già sufficientemente i criteri abbozzati attraverso l'articolo 10 LPChim e l'ordinanza esecutiva sui biocidi; inoltre, grazie alla documentazione per l'omologazione (ottenuta con la domanda di omologazione inoltrata in Svizzera o dallo Stato membro dell'UE nell'ambito dell'accordo con l'UE di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità MRA (Mutual Recognition Agreement) dispone già di conoscenze in merito al principio attivo/alle combinazioni d'applicazione; le notifiche nel registro dei prodotti dell'organo di notifica per prodotti chimici forniscono informazioni sufficienti sulla distribuzione di PB.		

<i>Art. 11a Obbligo di comunicare per prodotti biocidi</i>			
² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	DCPA/CDCA; ZH, BE, LU, UR, SZ, SO, BS, BL, SH, AR, OW, NW, GL, ZG, AI, SG, GR, AG, TG, JU	PEV, PVL, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, IP-Suisse, USC, Swissspatat, vitiswiss, JardinSuisse, Comuni CH, FSP, USS
Osservazioni			
Favorevoli con alternative	GE, VD		
Alternative	• <u>GE</u>: ² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove trasmetterli. • <u>VD (D I RNA-EAU)</u>: la registrazione di tutti i PF e i PB è un compito complesso e dispendioso dal profilo amministrativo. Coinvolgendo i fab-		

	bricanti nell'aggiornamento costante di un registro dei principi attivi prodotti si potrebbe ottenere, in modo relativamente semplice, un indicatore sufficientemente pertinente.		
Contrari con alternative			
Alternative			
Contrari			economiesuisse, scienceindustries, SKW, USVP, VSS
Argomentazioni	• <u>scienceindustries, SKW, USVP, VSS, economiesuisse</u>: troppo poco specifico, il che fa temere un enorme dispendio amministrativo senza alcun valore aggiunto evidente, sia per l'Amministrazione sia soprattutto per le aziende.		

Art. 11b Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi			
¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti biocidi a titolo professionale e commerciale.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	DCPA/CDCA; BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, VD, JU	PEV; PVL, PSS	Agrarallianz, IP-Suisse; JardinSuisse, Comuni CH, FSP, USS, svu, AWBR, Migros, COOP
Osservazioni	• <u>DCPA/CDCA; OW, GL, SO, ZG</u>: onde stimare e quindi ridurre i rischi associati all'uso di PB non è importante soltanto registrare i dati sull'immissione sul mercato, bensì anche quelli sull'utilizzo dei prodotti. Il dispendio amministrativo è accettabile considerati i rischi associati all'uso di PB. • <u>BE, SZ, NW, BS, VD (DIREV)</u>: dal punto di vista dell'esecuzione va tenuto presente che è praticamente impossibile per le autorità esecutive occuparsi dell'imposizione dell'obbligo di registrazione. • <u>JardinSuisse</u>: va scelto uno strumento semplice visto l'aumento generalizzato del dispendio amministrativo. • <u>FSP</u>: è opportuno creare un sistema d'informazione centrale per i biocidi. Parallelamente nell'OPF dovrebbe esserne creato uno sull'impiego di PF e pesticidi, basato sull'applicazione (dove, quando, quanto) e aggiornato dagli utenti via app e geodati (obbligo di notifica). • <u>Migros</u>: la registrazione dei dati va disciplinata in modo da contenere il dispendio amministrativo, sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione. • <u>COOP</u>: non è possibile ponderare in maniera attendibile i rischi soltanto in base al volume delle vendite. Per raggiungere l'obiettivo condiviso da tutti gli attori coinvolti di ridurre i rischi associati all'uso di pesticidi, è pertanto fondamentale disporre di una base di dati dettagliata e consolidata, soprattutto per quanto concerne l'utilizzo.		
Favorevoli con alternative	LU, BL, SH, AI, TG, TI, VD, NE, GE		USC, LBV, CNAV, PSL, swiss Tabac, viti-swiss, Swisspatat, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz
Alternative	• <u>BL, TG</u>: l'obbligo di notifica proposto a questo grado di dettaglio è troppo ampio. Pertanto lo si deve limitare a determinate applicazioni con emissioni nell'ambiente o vie di esposizione da considerarsi critiche oppure a determinati gruppi di prodotti a rischio particolarmente alto. Si deve tener conto in particolare fino a che punto è fattibile a livello di esecuzione imporre un obbligo di notifica di questo tipo.		

- SH: un sistema d'informazione centrale sull'impiego di PB (e di PF) è ritenuto un aspetto valido. Un registro di questo tipo è molto importante per l'esecuzione a livello cantonale. Ciò è opportuno anche in questo frangente.

I biocidi sono utilizzati soprattutto al di fuori dell'agricoltura. Si deve pertanto parlare di utilizzatori. L'utilizzo di biocidi comporta rischi anche in caso di uso a titolo non commerciale e/o professionale perciò la registrazione deve essere obbligatoria anche per l'uso privato (domestico).

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti biocidi ~~a titolo professionale e commerciale~~.

- AI, VD (DGAV), USC, LBV, CNAV, PSL, swiss Tabac, vitiswiss, Swisspatat: l'impiego di biocidi comporta rischi anche per i privati. La registrazione deve riguardare pertanto anche l'impiego a titolo privato.

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti biocidi ~~a titolo professionale e commerciale~~ **non-ché privato**.

- LU: un registro di questo tipo è molto importante per l'esecuzione a livello cantonale. Onde stimare e quindi ridurre i rischi associati all'uso di PB non è importante soltanto registrare i dati sull'immissione sul mercato, bensì anche quelli sull'utilizzo dei prodotti. Il dispendio amministrativo è accettabile considerati i rischi associati all'uso di PB.

Per svilupparlo si deve approfittare dell'esperienza acquisita con lo sviluppo del SI AMV, puntando a creare un sistema sui prodotti per gli animali e i vegetali (medicamenti a uso veterinario, PB, PS, ecc.) strutturato in modo uniforme (accesso, immissione, ecc.). Oltre a offrire un plusvalore dal profilo della valutazione dei dati e un aiuto per le aziende che lo utilizzano (in particolare in agricoltura), il sistema permetterebbe di ridurre l'onere finanziario.

Nel complesso è molto apprezzabile il fatto che il dispendio può essere ridotto al minimo e i costi sono proporzionati rispetto all'utilità.

- GE, NE:

Art. 11b, Titolo: Sistema d'informazione centrale sull'impiego di **pesticidi (prodotti biocidi o fitosanitari)**

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di **pesticidi (prodotti biocidi o fitosanitari)** a titolo professionale e commerciale. **I pesticidi interessati sono elencati nell'allegato X**

- TI: diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria, possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente. Per contro, diversi tipi di biocidi non sono problematici per l'ambiente (es. disinfettanti per le mani) e potrebbero, per praticità, essere esclusi dalla registrazione. Aggiungere:

¹ ...prodotti biocidi **e articoli trattati a titolo...**

- Greenpeace, Pro Natura: vanno integrati l'impiego nella foresta nell'ambito del settore silvicolo e le applicazioni a titolo privato. I dati del sistema d'informazione devono essere accessibili al pubblico in forma anonimizzata.

Contrari con alternative			
Alternative			
Contrari	ZH, SG, GR, AG, VS		economiesuisse, scienceindustries, SKW, USVP, VSS, swissmem, ASSAF, VKCS
Argomentazioni	• <u>ZH, SG, GR, AG, VS, VKCS</u>: sproporzionato e non gestibile dalle autorità esecutive perché i prodotti considerati PB vengono impiegati praticamente in tutte le aziende, le quali spesso non sono consapevoli di farne uso o non sono a conoscenza dell'obbligo di registrazione, non sono sufficientemente esperte in fatto di registrazione. Anche se si procedesse a una registrazione a regola d'arte di tutte le applicazioni, non si otterrebbero indicazioni concrete sul rischio di una determinata applicazione. Le informazioni acquisite sul rischio non apporterebbero alcun plusvalore rispetto alle stime basate sul rilevamento dei quantitativi immessi sul mercato (cfr. nuovo art. 11a) e in relazione ai dossier concernenti i principi attivi e l'omologazione. Qualora ci si voglia attenere a questo sistema d'informazione, bisogna limitare l'obbligo di registrazione come da proposta subordinata alle applicazioni a rischio particolarmente elevato. Pertanto occorre verificare se attualmente tutti gli utilizzi rilevanti sono assoggettati all'obbligo di autorizzazione o se tale obbligo vada esteso ad altri settori. Proposta subordinata: limitare l'obbligo di registrazione alle applicazioni a rischio particolarmente elevato (comparti ambientali, in particolare acque, o per la salute). Sarebbe ipotizzabile una limitazione alle applicazioni assoggettate all'obbligo di autorizzazione (lotta agli organismi nocivi, applicazione di preservanti del legno), escludendo le attività standardizzate quali disinfezione delle acque di balneazione. Pertanto occorre verificare se attualmente tutti gli utilizzi rilevanti sono assoggettati all'obbligo di autorizzazione o se tale obbligo vada esteso ad altri settori. Adeguamenti dell'art. 11b: <i>¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare le applicazioni a rischio particolarmente elevato di biocidi a titolo professionale e commerciale.</i> <i>² Il Consiglio federale disciplina quali applicazioni a titolo professionale o commerciale devono essere registrate dall'utilizzatore nel sistema d'informazione.</i> Ci si deve concentrare sulle applicazioni in cui è probabile un'immissione nelle acque superficiali o sotterranee. Inoltre la prescrizione dovrebbe applicarsi soltanto per quelle in cui usualmente si impiegano anche principi attivi da moderatamente a difficilmente degradabili. Le applicazioni con principi attivi generalmente semplici quali cloro, candeggina, alcoli più leggeri, eccetera, dovrebbero essere escluse da questo obbligo di notifica. Pertanto occorre verificare se attualmente tutti gli utilizzi rilevanti sono assoggettati all'obbligo di autorizzazione. Per i campi di applicazione non ancora assoggettati all'obbligo va appurata l'eventualità di creare nuove autorizzazioni (p.es. per il trattamento di tetti e facciate).		

	Prima di creare una nuova banca dati si dovrebbe appurare l'eventualità di ampliarne una esistente. Siccome in agricoltura esistono già sistemi di banche dati consolidati, si dovrebbe verificare anche l'eventualità di sistemi d'informazione separati per l'agricoltura e altri utilizzatori. • <u>economiesuisse, scienceindustries, SKW, VSS, USVP</u>: la Confederazione gestisce già un sistema d'informazione in cui devono essere registrati tutti i preparati immessi sul mercato a titolo commerciale, PB compresi. I capoversi 1 e 2 sono già ampiamente disciplinati. Relativamente al capoverso 1 v'è da notare che già oggi la qualità dei dati registrati nel quadro dell'obbligo di notifica di prodotti importati per uso personale a titolo commerciale è talvolta discutibile. Sono probabilmente soprattutto gli utilizzatori che non rientrano in senso stretto nella categoria chimico-farmaceutica ad avere i problemi più grandi nell'adempimento dell'obbligo di notifica. Non conoscono le prescrizioni o quantomeno non sufficientemente. Hanno difficoltà a reperire i dati dai fornitori esteri. Non possiedono le qualifiche per capire i dati eventualmente disponibili e per procedere alla corretta notifica nel RPC (Registro dei prodotti chimici dell'UFSP). Questo rischio aumenta tanto più l'attività si allontana dall'effettivo settore chimico e, tendenzialmente, tanto più l'azienda è piccola. I membri di scienceindustries si stanno già occupando attivamente per offrire corsi di formazione ai loro clienti.
	•

Art. 11b Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi			
² Chiunque utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti biocidi registra tutte le applicazioni nel sistema d'informazione.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	DCPA/CDCA; BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, TG, JU	PEV, PVL, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, IP-Suisse, Comuni CH, FSP, USS, vitiswiss
Osservazioni	<u>Vitiswiss</u> : non si può esigere che i privati registrino tutti i loro utilizzi specifici in un sistema d'informazione centrale.		
Favorevoli con alternative	TI, VD, NE, GE		USC, Swisspatat, CNAV
Alternative	• <u>NE, GE</u>: ² Chiunque utilizza a titolo professionale o commerciale pesticidi (prodotti biocidi o fitosanitari) registra tutte le applicazioni nel sistema d'informazione. • <u>TI</u>: diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria, possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente. Aggiungere: ²...prodotti biocidi e articoli trattati registra... • <u>VD (DGAV), SBV, Swisspatat, CNAV</u>: si deve registrare anche l'impiego di PB a titolo privato.		

	² Chiunque utilizza a titolo professionale, e commerciale o privato biocidi registra tutte le applicazioni nel sistema d'informazione.		
Contrari con alternative			
Alternative			
Contrari	ZH, SG, GR, AG, VS		economiesuisse, scienceindustries, SKW, USVP, VSS, ASSAF
Argomentazioni	• <u>scienceindustries, SKW, USVP, VSS</u>: con l'estensione dell'obbligo di notifica aumenterà notevolmente il volume dei dati da registrare, a scapito della qualità. Introdurre un obbligo di notifica farebbe aumentare il numero di persone che dovrebbero notificare i dati con i problemi descritti in relazione al capoverso 1, portando al collasso del sistema senza avere un plusvalore in termini di valutazione del rischio e possibilità di ridurlo. • <u>economiesuisse</u>: l'estensione della cerchia di soggetti con obbligo di notifica nel capoverso 2 è da bocciare. La riduzione del rischio associato all'impiego di pesticidi dovrebbe avvenire a fronte del migliore rapporto utilità-costi. Si dubita che ciò sia il caso, ad esempio, per le imprese locali di costruzioni in legno che perlopiù lavorano nelle zone d'insediamento. Pertanto bisogna limitarsi, in generale, ai provvedimenti con la massima efficacia onde poter ridurre il rischio in modo efficiente e razionale dal profilo dei costi.		

<i>Art. 11b Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi</i>			
³ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione: a) i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza; b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza; c) il gestore interessato da questi dati; d) i terzi autorizzati dal gestore.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	DCPA/CDCA; BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, TG, TI, VD, NE, GE, JU	EVP, PVL, PSS	WWF, Pro Natura; Agrarallianz, IP-Suisse, Comuni CH, FSP, USS, vitiswiss
Osservazioni			
Favorevoli con alternative	ZH, SH, AR, AI		USC, Swisspatat, vitiswiss
Alternative	• <u>ZH, SH, AR, AI, USC, Swisspatat, vitiswiss</u>: cpv. 3 lett. c, d: i biocidi sono utilizzati soprattutto al di fuori dell'agricoltura. Si deve pertanto parlare di utilizzatori. Il termine gestore va sostituito con utilizzatore.		
Contrari con alternative			
Alternative			
Contrari	SG, AG, GR, VS		scienceindustries, SKW, USVP, VSS

Argomentazione

- scienceindustries, SKW, USVP, VSS: come già spiegato in relazione al capoverso 2, se la base di dati non è sufficientemente solida non è possibile pensare di ridurre il rischio né di attuare provvedimenti.

Art. 25a Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti biocidi

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti biocidi devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata.;

	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	DCPA/CDCA; ZH, SO, SH, AG	PEV, PVL, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura, IP-Suisse, Agrarallianz, VKCS, COOP, JardinSuisse, Comuni CH, FSP, USS
Osservazioni	• <u>DCPA/CDCA</u>; <u>ZH</u>, <u>SO</u>, <u>SH</u>, <u>AG</u>, <u>WWF</u>, <u>Pro Natura</u>, <u>Greenpeace</u>, <u>IP-Suisse</u>, <u>Agrarallianz</u>, <u>USS</u>, <u>VKCS</u>: essendo ancora poche le informazioni disponibili sull'impiego di biocidi e sul rischio correlato questo compito è delegato al Consiglio federale. Per questo motivo va applicato il principio di prevenzione della legislazione in materia di protezione dell'ambiente. • <u>JardinSuisse</u>: si devono coinvolgere le organizzazioni di categoria. Parità di trattamento per tutte le aziende. Evitare le normative cantonali.		
Favorevoli con alternative	SZ, ZG, BS, BL, AI, TI, VS, NE, GE, JU		USC, vitisswiss, swiss Tabac, PSL, swiss granum, SwissOlio, Swisspatat
Alternative	• <u>SZ</u>: l'articolo deve essere concretizzato e per il capoverso 1 va fissato un orizzonte temporale. Nel testo del nuovo articolo 25a e nel rapporto esplicativo del progetto non si entra nel merito dei contenuti concreti di tale normativa. In particolare rimane poco chiaro se e in che modo i dati rilevati confluiranno nei provvedimenti volti a ridurre il rischio. Nel rapporto si spiega che l'uso di PF e quello di PB non possono essere trattati allo stesso modo poiché per i PB non sono ancora disponibili basi di dati. Il Consiglio federale, quindi, deve prima di tutto definire i valori, o comunque almeno un orizzonte temporale come per i PF. • <u>AI</u>, <u>VS</u>, <u>NE</u>, <u>GE</u>, <u>JU</u>: va introdotto l'obiettivo di riduzione del rischio del 50 per cento entro il 2027 in analogia con i PF. Il necessario periodo di riferimento è fissato dalla Confederazione. • <u>BS</u>, <u>BL</u>: va stabilito in che modo i dati rilevati influiranno sulla riduzione del rischio. Nel testo del nuovo articolo 25a e nel rapporto esplicativo del progetto non si entra nel merito dei contenuti concreti di tale normativa. In particolare rimane poco chiaro se e in che modo i dati rilevati confluiranno nei provvedimenti volti a ridurre il rischio. • <u>AI</u>: la formulazione è troppo aperta. Motivazione: i PB possono contenere gli stessi principi attivi dei PF. In analogia con il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari, ne va elaborato uno sui BP allo scopo di garantire la riduzione del rischio e un impiego sostenibile. Il Piano d'azione deve		

	contemplare un'autorizzazione e l'obbligo di perfezionamento professionale per l'impiego di PB. Affinché il nuovo articolo 25a trovi un'applicazione possibilmente rapida e completa, vanno subito svolti i compiti indicati nel capoverso 2. Si deve avviare la ricerca laddove mancano le conoscenze necessarie. Laddove queste ultime sono disponibili, invece, si devono elaborare ed emanare disposizioni d'ordinanza. • <u>TL</u>: diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria, possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente. Aggiungere: ³...prodotti biocidi e articoli trattati devono... • <u>GE, NE</u>: <u>Art. 25a, Titolo</u>: Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti biocidi o fitosanitari ¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di pesticidi (prodotti biocidi o fitosanitari) devono essere ridotti del 50 per cento entro il 2027 rispetto al valore medio degli anni 2012-2015 e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. • <u>ZG</u>: una sostanziale riduzione dell'impiego di PF provoca inevitabilmente una diminuzione delle capacità produttive se non si dispone di alternative orientate alla pratica. Si pensi, ad esempio, a varietà resistenti, PF naturali, insetti utili, sarchiatrici robotizzate, eccetera. Affinché la Svizzera possa fare un passo avanti in questo ambito, tenendo conto di un ottimale approvvigionamento con derrate alimentari indigene, la Confederazione deve fare ulteriori investimenti in ricerca e selezione. • <u>USC, Swisspatat, swiss granum, SwissOlio, vitiswiss, PSL, swiss Tabac</u>: anche per i PB vanno formulati obiettivi di riduzione chiari con termini vincolanti in analogia con l'articolo 6b LAg, (50% entro il 2027), visto che i PB contengono gli stessi principi attivi dei PF. Inoltre contengono anche sostanze biologicamente attive che comportano rischi seri per l'uomo e l'ambiente. Prescrizioni per i PF nell'articolo 6b LAg. L'USC chiede inoltre che la Confederazione, entro fine 2020, elabori un Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'applicazione sostenibile di PB. Esso deve contemplare anche un'autorizzazione e l'obbligo di perfezionamento per l'impiego di BP. I titolari di un'autorizzazione per l'impiego di PF sono automaticamente abilitati anche all'uso di PB.		
Contrari con alternative			scienceindustries, SKW, USVP, VSS
Alternative	• <u>scienceindustries, SKW, USVP, VSS</u>: in linea di principio la gestione adeguata del rischio correlato all'impiego di sostanze e preparati è approvata. Tuttavia ci sono delle riserve sulla formulazione in quanto è prevedibile che la riduzione del rischio in virtù dei capoversi 1 e 2 si basa unicamente sulle informazioni sui pericoli dei principi attivi da cui si fissano i valori limiti. Per poter valutare il rischio in maniera adeguata bisogna basarsi su una visione più ampia, tenendo conto, ad esempio, anche della qualità dell'acqua. È opportuno considerare altresì gli effetti che si avrebbero rinunciando all'impiego di PB.		
Contrari			
Argomentazioni			

Art. 25a Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti biocidi

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a) i settori di rischio determinanti;
- b) i valori per ridurre i rischi;
- c) il metodo con cui calcolare se detti valori sono raggiunti.

	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	BS, BL	PEV, PVL, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura; IP-Suisse, VKCS, BirdLife, Bio Suisse, Agrarallianz, FSP, USS, AWBR, VKCS
Osservazioni	PVL, PSS; WWF, Greenpeace, Pro Natura, BirdLife; IP-Suisse, BioSuisse; Agrarallianz, FSP, USS; AWBR, VKCS: per stabilire i vari elementi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale dovrebbe avvalersi dell'esperienza di un comitato scientifico (p.es. composto da ricercatori dei politecnici federali) onde garantire che gli obiettivi e i metodi di calcolo sono all'avanguardia.		
Favorevoli con alternative	DCPA/CDCA; ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH, AR, SG, GR, TG, TI, NE, GE		USC, Swisspatat, Comuni CH, PSL, Swiss Fruit, Eawag
Alternative	<u>DCPA/CDCA; ZH, LU, UR, OW, NW, ZG, SO, SH, SG, GR, AG TG, TI:</u> per stabilire i vari elementi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale dovrebbe avvalersi dell'esperienza di un comitato scientifico (p.es. composto da ricercatori dei politecnici federali) onde garantire che gli obiettivi e i metodi di calcolo sono all'avanguardia. <u>DCPA/CDCA; ZH, BE, LU, OW, NW, ZG, SO, AR, SG, TG, TI:</u> va fissato un orizzonte temporale. ... b) i valori per ridurre i rischi e uno schema di riduzione vincolante entro il 2025; <u>GE:</u> In collaborazione con i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce: ... b) i valori per ridurre i rischi; Il metodo risulta molto vago e dovrebbe essere definito in modo dettagliato, altrimenti si corre seriamente il rischio che i provvedimenti adottati dai professionisti non raggiungano l'obiettivo e/o siano inutili. <u>GE, NE:</u> la lettera b) è superflua perché l'obiettivo del 50 per cento è stabilito al capoverso 1 <i>Creare un allegato X</i> Elenco dei pesticidi interessati <u>USC, Swiss Fruit, PSL, Swisspatat, vitiswiss:</u> va inserito l'obbligo di elaborare e pubblicare, entro fine 2020 in un Piano d'azione per i PF, i settori di rischio, i valori per ridurre i rischi e i metodi per verificare il raggiungimento degli obiettivi. <u>Comuni CH:</u> lettera d) un fondo di risanamento Favorevoli al principio di riduzione del rischio ma la questione del finanziamento va disciplinata a monte. La soluzione di un fondo di risanamento permetterebbe d'integrare il concetto di chi inquina paga nella		

	LPChim, permettendo ai Comuni di far fronte ai rischi finanziari generati da un inasprimento della legislazione in materia di acqua potabile (valori numerici). • <u>Eawag, WWF, AWBR, Wissensch. CH</u>: lettera b) aggiungere: «valori per ridurre i rischi acuti e cronici» La base è data dalle esigenze dell'OPAc integrate con la modifica del 01.04.2020. I metodi devono essere coerenti con quelli usati per calcolare i requisiti numerici dell'OPAc. Le discrepanze sono accettabili solo se permettono un livello di protezione identico o migliore, in modo che un miglioramento riscontrato secondo il capoverso 2 possa essere riscontrato anche con un miglioramento dello stato delle acque secondo l'OPAc.		
Contrari con alternative			scienceindustries, SKW, USVP, VSS
Alternative	• <u>scienceindustries, SKW, USVP, VSS</u>: vanno stralciati i capoversi 2b e 2c perché sembra che si persegua soltanto un obiettivo di protezione, tralasciando gli altri. Si devono mettere a confronto il rischio associato all'uso mirato di biocidi per l'uomo, gli animali e l'ambiente e quello che si corre rinunciandovi. • Le prescrizioni dell'articolo 25 sono già sufficienti e non necessitano di un'integrazione. Anziché la formulazione proposta, va pensato a come possono essere integrate le norme già vigenti per gli utilizzatori di PB a titolo commerciale, segnatamente per la lotta agli organismi nocivi. In tal modo si può garantire che siano ponderati e valutati non soltanto gli obiettivi di protezione, quale la protezione delle acque, ma anche altri obiettivi concernenti la protezione della salute dell'uomo e degli animali nonché la gestione sostenibile di beni di necessità quotidiana, in particolare derrate alimentari e alimenti per animali, come pure di prodotti a uso commerciale e industriale. I prodotti per la lotta agli organismi nocivi sottostanno già a norme fissate nell'ORRPChim (sezione 3, art. 7 e segg.). Inoltre, i valori di riferimento per l'impiego di PB a uso commerciale nell'ambito della lotta agli organismi sono disciplinati in varie ordinanze federali. Bisogna garantire che alcune applicazioni continuino a essere esentate dall'obbligo di notifica. Ad esempio, i conservanti «in can» utilizzati esclusivamente per garantire la conservabilità dei prodotti lungo la catena di fornitura non devono essere assoggettati a ulteriori obblighi amministrativi.		
Contrari			
Argomentazioni			

4.2.2 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.

	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	BE, BL		Comuni CH, USC, LBV, PSL, swisssem, SwissOlio, Swisspatat,

			Swisscoffell, swiss Tabac, Swiss Fruit, viti-swiss, SCFA USPP; IP Suisse, CISA; fial; Gastrosuisse; economie-suisse ; WaldSchweiz, CNAV, AGRIDEA
Osservazioni	• <u>BE</u>: favorevoli alla proposta di maggioranza. Altri obiettivi di riduzione del rischio al di là del 50 per cento entro il 2027, la cui raggiungibilità sembra poco realistica, potrebbero avere un effetto controproducente paralizzando l'impegno delle parti coinvolte. • <u>Comuni CH</u>: favorevoli alla proposta di maggioranza. • <u>IP Suisse, CISA, fial</u>: favorevoli alla proposta di maggioranza. Lo schema di riduzione dovrà essere mantenuto anche dopo il 2027. Come obiettivo occorre mantenere possibilmente bassi i rischi. Tuttavia è ancora prematuro sancire nella legge un obiettivo quantitativo. Nel 2025 (in analogia all'art. 6b cpv. 6: entro due anni dalla scadenza del termine) si potrà approfittare per fare di nuovo il punto della situazione tenendo conto non soltanto dello stato degli indicatori scelti inizialmente, bensì anche delle nuove conoscenze in merito al calcolo del rischio e all'efficacia dei programmi di riduzione. • <u>USC, LBV, SwissOlio, Swisspatat, ASSAF, USPP</u>: la proposta di minoranza di sancire nella legge obiettivi di riduzione su un orizzonte temporale dal 2027 al 2035 è bocciata. Innanzitutto la Confederazione deve definire indicatori chiari per il raggiungimento degli obiettivi, prendendo in considerazione volume, esposizione e tossicità del principio attivo. Dopodiché si devono verificare gli obiettivi di riduzione da raggiungere entro il 2027. Soltanto allora sarà opportuno eventualmente stabilire ulteriori obiettivi di riduzione. Le superfici per la promozione della diversità e per l'interconnessione devono essere assolutamente integrate nella superficie agricola utile. Se così non fosse, ciò avrebbe un effetto molto limitante sull'utilizzo delle superfici agricole utili limitrofe. Queste superfici perderebbero attrattiva nella regione campicola e fallirebbe l'obiettivo dichiarato della Confederazione di migliorare l'interconnessione e la qualità di queste superfici nella regione campicola gestita in maniera intensiva. • <u>USPP</u>: i rischi associati all'uso di PF da parte di privati, aziende commerciali o enti pubblici vanno ridotti analogamente a quanto accade in agricoltura. Per esempio, in futuro, le aziende comunali e commerciali non potranno più smaltire nella canalizzazione l'acqua di lavaggio contenente PF. • <u>Swiss Fruit</u>: contraria alla proposta di minoranza. È pressoché impossibile definire obiettivi di riduzione del rischio senza conoscere i metodi per valutarlo. La produzione di frutta si basa su colture perenni che richiedono ingenti investimenti per ettaro. Il rinnovo delle colture o delle infrastrutture avviene a intervalli di 12-20 anni. Pertanto è impossibile introdurre nuove procedure nell'arco di un anno. Va dato il giusto valore alla protezione delle colture. • <u>CNAV, USPV, AGORA, Gastrosuisse</u>: contrari alla proposta di minoranza. Non è opportuno fissare ulteriori obiettivi dopo il 2027, il cui raggiungimento sarebbe ancora un'incognita notevole.		

	• <u>WaldSchweiz</u>: fondamentalmente a favore, ma a condizione che la riduzione del rischio del 50 per cento sia considerata nel complesso e non che ogni singolo settore debba ridurre il proprio impiego di PF del 50 per cento. Non può essere che un settore, il cui impiego di PF è già molto basso, come nel caso della silvicoltura (anche per il divieto di utilizzare PF ai sensi di legge), debba dimezzare anche questo volume minimo che al momento è inevitabile. La silvicoltura si impegna da anni a limitare il più possibile l'uso di PF. Vengono concesse deroghe soltanto su richiesta e previa autorizzazione delle autorità cantonali laddove l'uso di PF sia inevitabile per ragioni legate alla conservazione della qualità e/o alla protezione delle foreste. L'applicazione avviene sempre nelle migliori condizioni possibili in relazione alla protezione dell'ambiente e dell'uomo. L'uso di PF nella foresta è riservato esclusivamente a professionisti qualificati. Sono già molti i limiti previsti per l'uso di PF il che consente di mantenere i rischi molto bassi. Un'ulteriore riduzione del 50 per cento in questo frangente è assai difficile, oltretutto l'obiettivo si potrebbe raggiungere meglio e più efficacemente se la riduzione riguardasse il volume di PF che giungono nell'ecosistema boschivo attraverso l'uso di PF al di fuori della foresta. WaldSchweiz bocchia la proposta di minoranza di sancire nella legge obiettivi di riduzione su un orizzonte temporale dal 2027 al 2035. Innanzitutto la Confederazione deve definire indicatori chiari per il raggiungimento degli obiettivi, prendendo in considerazione volume, esposizione e tossicità del principio attivo. Dopodiché si devono verificare gli obiettivi di riduzione da raggiungere entro il 2027. Soltanto allora sarà opportuno eventualmente stabilire ulteriori obiettivi di riduzione. • <u>economiesuisse</u>: contraria alla proposta di minoranza. È opportuno discutere altri eventuali obiettivi di riduzione soltanto dopo aver valutato il raggiungimento di quelli fissati per il 2027. È invece favorevole alla proposta di maggioranza secondo cui si devono ridurre del 50 per cento i rischi entro il 2027. In generale è importante definire con chiarezza i rischi e i metodi per valutarli prima di fissare obiettivi concreti per i singoli settori. Vanno perciò messi a punto metodi e indicatori scientifici comprensibili onde poter verificare il raggiungimento degli obiettivi. È opportuno che questa competenza sia attribuita al Consiglio federale come richiesto dalla proposta di maggioranza.		
Favorevoli con alternative	DCPA/CDCA; ZH, LU, UR, SZ, OW, SO, GR, AR, AI, SG, AG, TI, JU	PEV, PVL, PES, PSS	scienceindustries; WWF, Greenpeace, Pro Natura, svu, Vogelwarte, BirdLife, NF CH, Uniterre, Agrarallianz, Bio suisse, Bio-terra, Vision Lw., COOP, Migros, IG D, FSP, VSA, CFNP, VKMB, WVS, SSV, ASIC, JardinSuisse, FSP, USS, AWBR, USPV, Wissensch. CH, Eawag
Alternative	• <u>DCPA/CDCA; ZH, LU, OW, SO, AR, AG, GR, AI, TI</u>: il Consiglio federale deve indicare tempestivamente come si possono ridurre ulteriormente i rischi dopo il 2027 e fissa, entro il 2025, lo schema di riduzione che va applicato a partire dal 2027 (cfr. proposta relativa all'art. 25a LPChim).		

- SZ: nel presente progetto mancano le basi per una tassa d'incentivazione o un sostegno finanziario riferito ai volumi secondo il principio del chi inquina paga e va prevista un'integrazione nella LAgr. Aggiungere alla fine: [...] I rischi sono determinati da tre fattori: volume, tossicità ed esposizione.

ZH: l'obiettivo non deve essere semplicemente un miglioramento del 50 per cento, bensì il rispetto delle esigenze sancite nella LPac.

Nuovo capoverso 1a:

«1a Nel settore della protezione delle acque A_u non si impiegano prodotti fitosanitari che comportano concentrazioni di metaboliti nelle acque sotterranee superiore a 0,1 microgrammi al litro».

Altri settori ambientali sono favorevoli alla proposta di minoranza con la seguente aggiunta:

«I rischi per i settori acque superficiali, habitat seminaturali, organismi terrestri e acquatici non bersaglio nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 di almeno il 50 per cento ...»

- DCPA/CDCA; LU, SO, OW, AI, TI: l'articolo 6b LAgr deve essere strutturato così da essere più breve e conciso, seguendo i punti seguenti:
 - 1) Mandato generale → Riduzione del rischio e schema di riduzione
 - 2) Attori principali → Organizzazioni di categoria
 - 3) Mandati dell'Amministrazione o del Consiglio federale.

La formulazione, non esaustiva e a grandi linee sarebbe la seguente:

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.

² Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti per ridurre i rischi e riferiscono ogni anno alla Confederazione sulla natura e sugli effetti dei provvedimenti che hanno preso.

³ Il Consiglio federale:

- a) stabilisce il metodo con cui calcolare i valori di cui al capoverso 1;
- b) effettua la valutazione a cadenza annuale;
- c) può definire le organizzazioni di categoria;
- d) prende provvedimenti se si prevede che gli obiettivi di riduzione non saranno raggiunti;
- e) nel 2025 fissa lo schema di riduzione a partire dal 2027.

- SO, AI: i rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di PF vanno ridotti. Nel caso degli animali, va prestata particolare attenzione agli organismi terrestri e acquatici non bersaglio. Il loro habitat naturale non si limita, infatti, alle acque superficiali e agli habitat seminaturali, bensì si estende anche alla superficie agricola. Nel rapporto esplicativo occorre sottolineare la maggiore necessità di protezione per questi organismi e ovviare al fatto che nel processo di omologazione non se ne tiene conto. Partiamo dal presupposto che gli indicatori relativi all'impatto sulla biodiversità nel quadro del monitoraggio debbano tener conto in particolare dei danni causati a questi organismi.

- AG: favorevoli alla proposta di minoranza e al nuovo capoverso 1a «Nel settore della protezione delle acque non si impiegano prodotti fitosanitari che comportano concentrazioni di metaboliti nelle acque sotterranee superiore a 0,1 microgrammi al litro».

- SG: favorevoli alla proposta di minoranza con la seguente aggiunta: «I rischi per i settori acque superficiali, habitat seminaturali, organismi terrestri e acquatici non bersaglio nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento ed entro il 2035 del 70 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012-2015».

- JU: favorevoli alla proposta di maggioranza, tuttavia riformulata come segue:

«I rischi per i settori acque superficiali, habitat seminaturali, organismi terrestri e acquatici non bersaglio nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento»

I rischi associati all'uso di pesticidi per tutti i sistemi ambientali, e quindi anche per l'uomo, devono essere ridotti. Questa riduzione deve avvenire in base a uno schema di riduzione sostenibile ed efficace. È fondamentale garantire una riduzione globale dei rischi e dell'impatto in tutti gli ambiti, compresi suolo, aria, utilizzatori e consumatori.

- PEV: favorevoli alla proposta di minoranza. L'obiettivo deve essere mantenere possibilmente bassi i rischi, optando per una formulazione più ambiziosa. La riduzione dei rischi entro il 2027 del 50 per cento è un'indicazione minima, anche perché l'obiettivo non è ridurre l'impiego di pesticidi ma soltanto i rischi ad esso associati. Inoltre, servono assolutamente indicatori scientifici per calcolare il rischio in funzione sia dell'impiego di PF sia della tossicità dei principi attivi.
- PES, PVL, PSS, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Vogelwarte, BirdLife, NF CH, Uniterre, Agrarallianz, Vision Lw, FSP, USS, VSA, CFNP, VKMB, WVS: favorevoli alla proposta di minoranza.

Non basta, tuttavia, ridurre il rischio del 50 per cento entro il 2027. Lo schema di riduzione dovrà essere mantenuto anche dopo il 2027. Infatti, anche se fosse raggiunto l'obiettivo del 50 per cento entro il 2027, il problema dei pesticidi non sarebbe risolto. L'obiettivo deve essere mantenere possibilmente bassi i rischi. La proposta di minoranza di una riduzione del 70 per cento entro il 2035 va pertanto accettata. Chiediamo anche una riduzione più ambiziosa di almeno il 50 per cento entro il 2027 e del 90 per cento entro il 2040.

- VSA: dove opportuno è necessario, inoltre, disporre l'obbligo di delimitare settori d'alimentazione in cui non si possono impiegare pesticidi problematici. Per ridurre la contaminazione delle acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile, nel settore d'alimentazione di captazioni d'interesse pubblico di acqua potabile non si possono utilizzare pesticidi i cui principi attivi e metaboliti possono essere presenti nelle acque sotterranee in concentrazioni superiori a 0.1 microgrammi al litro.

- PSS, WWF, Greenpeace, FSP, USS, Vogelwarte, BirdLife, Vision Lw, NF CH:

Nel presente progetto preliminare vengono messi insieme diversi settori; prima si menzionano gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, poi la qualità dell'acqua potabile, delle acque sotterranee e superficiali, infine gli habitat seminaturali. L'importante è ridurre la contaminazione per tutti i settori, compresi suolo, aria, utilizzatori e consumatori (cfr. art. 6b cpv.3).

Va inoltre sancito ai sensi della legge che la definizione di rischio include sia quello acuto sia quello cronico.

- Bio Suisse: favorevoli alla proposta di minoranza. Si chiede, inoltre, di fissare per lo schema di riduzione il saldo netto pari a zero entro il 2050. Si chiede una prospettiva di sicurezza della pianificazione e un ruolo preminente per i sistemi agroecologici quali bio o PI.
- Bioterra CH: favorevoli alla proposta di minoranza.

È veramente molto difficile quantificare i rischi ed è azzardato fissare un obiettivo quantitativo di riduzione del rischio senza aver prima messo a punto il metodo per calcolarlo.

Tuttavia non è sufficiente ridurre il rischio del 50 per cento entro il 2027. Lo schema di riduzione dovrà essere mantenuto anche dopo il 2027. Infatti, anche se fosse raggiunto l'obiettivo del 50 per cento entro il 2027, il problema dei pesticidi non sarebbe risolto. L'obiettivo deve essere mantenere possibilmente bassi i rischi. Si chiede una riduzione del rischio entro il 2027 di almeno il 50 per cento.

Va inoltre sancito ai sensi della legge che la definizione di rischio include sia quello acuto sia quello cronico.

- Migros, IG D: favorevoli alla proposta di minoranza.

È importante che l'obiettivo di ridurre i rischi sia mantenuto anche dopo il 2027. Le nuove possibilità tecnologiche consentiranno ulteriori riduzioni. Ponendosi obiettivi ambiziosi, sarà stimolata anche la ricerca per mettere a punto nuovi metodi di coltivazione e prodotti meno dannosi. Agroscope svolge già un'intensa attività di ricerca in questo campo e nel febbraio 2020 ha addirittura sottoscritto un Memorandum of Understanding per un'agricoltura priva di pesticidi con oltre 20 istituti di ricerca europei. A oggi è impossibile prevedere con certezza se l'ulteriore obiettivo di riduzione del 20 per cento a partire dal 2027 sia corretto in termini quantitativi, ma l'approccio della minoranza della Commissione va comunque accolto favorevolmente perché è un segnale politico chiaro.

Nel 2025 (in analogia all'art. 6b cpv. 6: entro due anni dalla scadenza del termine) si potrà approfittare per fare di nuovo il punto della situazione tenendo conto non soltanto dello stato degli indicatori scelti inizialmente, bensì anche delle nuove conoscenze acquisite in relazione al calcolo del rischio e all'efficacia dei programmi di riduzione.

- COOP: favorevoli alla proposta di minoranza.

La prescrizione di uno schema di riduzione dei rischi associati all'impiego di PF da sola non è sufficiente. Per soddisfare le esigenze dei consumatori sarà decisivo monitorare in maniera coerente il raggiungimento degli obiettivi e intervenire rapidamente e in maniera mirata laddove questi non venissero raggiunti (cfr. osservazioni relative all'art. 6b cpv. 2 e 6 LAgr).

- ASIC: favorevoli alla proposta di minoranza con l'aggiunta:

«I pesticidi della classe di rischio più alta vengono vietati entro il 2023»

L'obiettivo di ridurre i rischi associati all'impiego di PF è molto valido. Tuttavia i pesticidi della classe di rischio più alta andrebbero vietati prima. L'orizzonte temporale entro il 2027 è troppo lungo. I pesticidi o i loro metaboliti della classe di rischio più alta (p.es. non biodegradabili, la sostanza resta nel suolo per anni e vi è il rischio che giunga nell'acqua potabile) vanno vietati entro il 2023.

- SSV: favorevoli alla proposta di minoranza con aggiunta:

«I pesticidi della classe di rischio più alta vengono vietati entro il 2023»

Un indicatore scientificamente fondato, in funzione della classe di rischio del PF, è uno strumento chiaro e mirato e dovrebbe pertanto già essere fissato a livello di legge.

- FSP: non basta, tuttavia, ridurre il rischio del 50 per cento entro il 2027. Lo schema di riduzione dovrà essere mantenuto anche dopo il 2027. Infatti, anche se fosse raggiunto l'obiettivo del 50 per cento entro il 2027, il problema dei pesticidi non sarebbe risolto. L'obiettivo deve essere mantenere possibilmente bassi i rischi. La proposta di minoranza di una riduzione del 70 per cento entro il 2035 va pertanto accettata. Chiediamo anche una riduzione più ambiziosa di almeno il 50 per cento entro il 2027 e del 99 per cento entro il 2040.

- AWBR: favorevoli alla proposta di minoranza.

Proposta di minoranza

¹ ... migliorata. I rischi **acuti e cronici** per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento ed entro il 2035 del 70 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.

- USPV: va dato il giusto valore alla protezione delle colture. Il miglioramento della qualità dell'acqua potabile nonché delle acque superficiali e sotterranee non dipende soltanto dall'impiego di PF. Onde formulare un obiettivo coerente con i provvedimenti considerati si propone la riduzione delle immissioni nelle acque.

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e ~~la qualità~~ **le immissioni nell'acqua potabile, nelle** acque superficiali e **nelle** acque sotterranee ~~devono essere migliorata~~ **limitate**. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché ~~la contaminazione~~ **l'immissione di prodotti fitosanitari inquinanti nelle** acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.

La definizione di habitat seminaturali va eventualmente rivista. Questa formulazione potrebbe avere ripercussioni negative sull'incentivazione dell'interconnessione delle superfici per la promozione della biodiversità.

La contaminazione delle acque sotterranee a seconda della situazione non può essere dimezzata entro il 2027 siccome determinate sostanze sono rilevabili molto a lungo. Gli utilizzatori di oggi non possono essere ritenuti responsabili delle leggerezze delle generazioni passate. Tuttavia si assumono la responsabilità di limitare le immissioni attuali e quindi di ridurre il rischio.

- FSV: contrari alla proposta di minoranza.

¹... nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 ~~del 50 per cento~~. **Entro il 2027, la contaminazione delle acque sotterranee deve essere ridotta del 50 per cento in termini di rischio** rispetto al valore medio degli anni 2012-2015.

L'osservazione è formulata in modo poco chiaro. Il paragrafo deve essere formulato più chiaramente.

L'espressione «rispetto al valore medio degli anni 2012-2015» si riferisce unicamente alla contaminazione delle acque sotterranee o anche ai rischi succitati? La contaminazione delle acque sotterranee è considerata senza tener conto del rischio corrispondente? Cosa succede in termini di realizzazione degli obiettivi se, grazie a metodi di calcolo più precisi o a ricerche semplicemente mirate, si trovano altre sostanze non rilevate durante il periodo di riferimento che, però, sono innocue?

Il rame è presente per natura nell'acqua (oligoelemento), ma è anche utilizzato come prodotto fitosanitario (convenzionale e soprattutto biologico e biodinamico). Il rame ha un valore limite molto elevato (1 mg/l contro 0,0001 mg/l per gli altri PF) e il valore dell'indicatore è spesso superato nelle acque sotterranee secondo il rapporto dell'UFAM sullo Stato e sviluppo delle acque sotterranee in Svizzera. Cosa significa ciò in termini giuridici considerato il fatto che il valore medio deve essere ridotto del 50 per cento, ma il rame è migliaia di volte superiore a tutti gli altri PF messi insieme?

- scienceindustries: vanno stralciati gli obiettivi numerici.

Si condivide l'obiettivo di ridurre in modo considerevole e costante la contaminazione delle acque sotterranee al di sopra dei livelli fissati dalla legge.

Tuttavia è fondamentalmente difficile definire obiettivi di riduzione senza valutare il rischio dei vari settori e definire metodi per calcolarlo. Inoltre si deve disporre di dati di monitoraggio sufficientemente attendibili e rappresentativi per determinare la contaminazione delle acque. Innanzitutto va creata un'opportuna base di dati che permette di stimare i rischi, altrimenti gli obiettivi fissati hanno soltanto una valenza politica e non possono essere raggiunti nella pratica.

Importante: va data la giusta valenza alla protezione delle colture. Nel valutare gli eventuali provvedimenti da attuare si devono considerare le conseguenze sulle rese e sulla qualità dei raccolti per ponderare tutti gli interessi. La produzione locale di derrate alimentari di elevata qualità non può essere pregiudicata.

- JardinSuisse: la proposta di minoranza è bocciata perché per fissare altri obiettivi si devono attendere gli esiti della valutazione della prima fase.

Precisazione: «...**devono essere ridotti nella media 2027-30 del 50 per cento**»

Comparazione: siccome il valore di riferimento si rifà alla media degli anni 2012-2015, anche la riduzione dovrebbe essere riferita alla media su quattro anni.

- Valutare la media su più anni è ragionevole e dà un quadro più realistico dal profilo della realizzazione.
- Inoltre si avrebbe un orizzonte temporale più realistico per la valutazione dei risultati a livello di obiettivi nel 2030 (media 2027-30) anziché già nel 2027.

- Eawag: con la modifica del 01.04.2020, nell'OPAc sono stati introdotti specifici valori numerici per i pesticidi che non sono stati ancora tenuti in considerazione nell'elaborazione del progetto di legge. Sono stati fissati

	anche valori numerici che non devono essere superati a più lungo termine, ovvero per due settimane («continuo»). Vanno ridotti i rischi sia acuti sia cronici per i quali vanno stabiliti degli indicatori. ¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi acuti e cronici per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015. Proposta di minoranza ¹ ... essere migliorata. I rischi acuti e cronici per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento ed entro il 2035 del 70 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015. Aggiunta in entrambi i testi: Entro il 2035 devono essere rispettate le esigenze relative alla qualità dell'acqua espresse attraverso i valori numerici dell'allegato 2 OPAC. • <u>Wissensch. CH</u>: a prescindere dalla riduzione dei rischi va prescritto che si devono rispettare le esigenze dell'OPAC e che se ciò non avviene, a partire dal 2027, devono essere adottati provvedimenti specifici. Si chiede inoltre che per le acque superficiali e quelle sotterranee da cui si ricava acqua potabile vengano formulati valori target a lungo termine più severi. Il termine «animali» è inteso in senso troppo stretto tecnicamente. Si raccomanda pertanto di utilizzare il termine biodiversità. Di base sarebbe anche importante menzionare i rischi per i servizi ecosistemici siccome da essi dipende il benessere della società (IPBES 2019). Si ritiene sia molto importante migliorare anche la fertilità e la qualità del suolo essendo queste basilari per la capacità produttiva agricola. Inoltre ciò garantirebbe la coerenza con l'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo). In linea con i valori numerici dell'OPAC andrebbero ridotti sia i rischi acuti sia quelli cronici (cfr. i valori indicati con «continuo» nell'OPAC). ¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali la biodiversità e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali, e delle acque sotterranee e del suolo deve essere migliorata. I rischi acuti e cronici per i settori acque superficiali, suolo e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.		
Contrari con alternative			VPL
Alternative	• <u>VPL</u>: 50 e 70 per cento sono valori troppo alti e poco realistici. L'agricoltura negli ultimi 10 anni è riuscita a ottenere una riduzione del 22 per cento. Meno sono i prodotti e più è difficile ottenere una riduzione. Inoltre, cosa succede se il cambiamento climatico favorisce il diffondersi di organismi nocivi e malattie?		
Contrari			SVLT
Argomentazioni	• <u>SVLT</u>: l'obiettivo di ridurre il rischio del 50 per cento entro il 2027 è bocciato. Al momento non sono disponibili metodi per verificare se gli obiettivi		

sono raggiunti. Inoltre, non in tutti i casi esistono alternative valide ai principi attivi che non si potrebbero più usare. Una riduzione del rischio deve essere combinata con la conservazione del grado di autoapprovvigionamento, altrimenti si ottiene soltanto un incremento delle importazioni senza prescrizioni di produzione equivalenti. Con il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari e la riduzione dell'impiego di questi prodotti, negli ultimi anni, l'agricoltura ha dimostrato la sua volontà di affrontare questa problematica.

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

² Il Consiglio federale stabilisce il metodo con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti.

	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	BE, OW, AI, GR	PLR	USC, LBV, PSL, SwissOlio, swiss Tabac, Swiss Fruit, Swisspatat, vitiswiss, FSV, SCFA, IP-Suisse, Bio Suisse, fial, Jardin-Suisse, ASIC
Osservazioni	• <u>BE, OW</u>: favorevoli alla proposta di maggioranza. La proposta di maggioranza è più completa e aperta a soluzioni, il che è opportuno considerata la difficoltà di alcune questioni sul piano metodologico. Un obiettivo di riduzione del rischio analogo va stabilito anche per gli altri PB non impiegati in agricoltura. • <u>GR</u>: favorevoli alla proposta di maggioranza. Si fa presente che il volume di PF impiegati non è un indicatore adeguato. Per le acque superficiali e quelle sotterranee vanno stabiliti metodi e indicatori diversi. • <u>AI</u>: favorevoli alla proposta di maggioranza. La CET-S chiede che la Confederazione proceda in tempi rapidi all'elaborazione di metodi scientifici comprensibili per verificare il raggiungimento degli obiettivi. Gli indicatori necessari a tal fine devono essere chiari e scientificamente fondati. Per poter verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati (cfr. cpv. 4) e il raggiungimento degli obiettivi (cfr. cpv. 6), gli indicatori devono essere rilevati a cadenza annuale. • <u>USC, LBV, SwissOlio, swiss Tabac, Swiss Fruit, Swisspatat, vitiswiss, FSV, PSL</u>: sostanzialmente è impossibile definire obiettivi di riduzione del rischio senza conoscere i metodi per valutarlo. L'USC chiede alla Confederazione di procedere in tempi rapidi all'elaborazione di metodi scientifici comprensibili per verificare il raggiungimento degli obiettivi. Gli indicatori necessari a tal fine devono essere chiari e scientificamente fondati nonché condivisi dalla pratica. L'USC boccia la proposta di minoranza di sancire nella legge obiettivi di riduzione per l'orizzonte temporale dal 2027 al 2035. Innanzitutto la Confederazione deve definire indicatori chiari per il raggiungimento degli obiettivi, prendendo in considerazione volume, esposizione e tossicità del principio attivo. Dopodiché si devono verificare gli obiettivi di riduzione da raggiungere entro il 2027. Soltanto allora sarà opportuno eventualmente stabilire ulteriori obiettivi di riduzione. • <u>PLR</u>: per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono fondamentali un monitoraggio trasparente nonché metodi comprensibili e scientificamente fondati.		

	• <u>IP-Suisse, Bio Suisse</u>: la proposta di maggioranza tiene conto del fatto che un singolo indicatore non può dare un quadro sufficiente della situazione relativa al rischio. Il raggiungimento degli obiettivi secondo lo schema di riduzione deve verosimilmente essere verificato con più indicatori scientificamente fondati che calcolano il rischio in funzione sia dell'impiego di PF (ossia della superficie trattata) sia della tossicità umana e dell'ecotossicità del principio attivo. Attualmente non esiste un concetto pronto e testato scientificamente in tal senso. È pertanto corretto incaricare il Consiglio federale di stabilire il metodo idoneo con cui calcolare il raggiungimento degli obiettivi. Per stabilire uno o più indicatori il Consiglio federale dovrebbe avvalersi dell'esperienza di un comitato scientifico, onde garantire che gli obiettivi e i metodi di calcolo sono all'avanguardia. • <u>JardinSuisse</u>: si devono coinvolgere le organizzazioni di categoria per stabilire i metodi e creare il sistema d'informazione.		
Favorevoli con alternative	DCPA/CDCA; ZH, UR, SZ, OW, GL, SO, BS, BL, AR, SG, TG, TI, JU	PEV, PVL, PES, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura, Bioterra CH, BirdLife, Vogelwarte, NF CH, svu, FSP, USS, USPV, COOP, Migros, CISA, IG D, AWBR, VSA, VKMB, WVS, CFNP, Eawag, Agora, CNAV, ASSAF, Swisscoffell, ASIC, Wissensch. CH,
Alternative	• <u>DCPA/CDCA; SO, ZH, AG, TI</u>: favorevoli alla proposta di minoranza. È opportuno che il Consiglio federale stabilisca il metodo per calcolare il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 6b capoverso 1. Visto che senza questo metodo è difficile fissare l'obiettivo di riduzione, date le tempistiche strette, è necessario che il Consiglio federale lo presenti ai Cantoni entro la fine di quest'anno. Si fa presente, inoltre, che il volume di PF impiegati non è un indicatore adeguato per stabilire il metodo di calcolo. Per le acque superficiali e quelle sotterranee vanno stabiliti metodi e indicatori diversi. Per definire gli indicatori vanno considerate le varie condizioni delle acque superficiali e di quelle sotterranee nonché la persistenza delle sostanze. I metodi di calcolo non devono essere stabiliti nella legge. Inoltre, per «rischio del 100 per cento» s'intende che nelle acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile la concentrazione di PF e dei loro prodotti di degradazione deve rispettare i valori massimi (valori numerici). Gli obiettivi di riduzione del rischio mirano a mantenere le concentrazioni al di sotto di questi valori massimi. Ciò può essere motivato anche dalla massima valenza della prevenzione nel settore della protezione delle acque. Ci vogliono anni prima di risanare completamente un corpo idrico sotterraneo contaminato. • <u>BS</u>: sostanzialmente vanno appoggiati gli sforzi nell'ottica della riduzione dei rischi associati all'impiego di PF. La definizione di un indicatore come proposto dalla minoranza in relazione al capoverso 2 consente di sorvegliare l'obiettivo quantitativo fissato. • <u>SZ</u>: va ripresa la formulazione della proposta di minoranza. La CET-S dovrebbe prendere sul serio queste preoccupazioni e convincere la popolazione che le sfide saranno affrontate con la necessaria cura. Ciò non è		

possibile con valori forfettari. Occorre pertanto tenere conto della tossicità nello stabilire un indicatore.

- JU: favorevoli alla proposta di minoranza.

Il sistema d'informazione centrale previsto all'articolo 165^f^{bis} consentirà di effettuare un'analisi della riduzione dei rischi in base al volume dei prodotti utilizzati, alla loro tossicità e alla loro distribuzione sul territorio (p.es. all'interno di zone S di protezione delle acque o in prossimità di ambienti da proteggere). I rischi potranno quindi essere calcolati in modo scientificamente rigoroso sulla scorta di dati su volume, tossicità ed esposizione.

- GL, SZ, OW, UR: va ripresa la formulazione della proposta di minoranza.
- BL: anziché stabilire soltanto un metodo, si propone che il Consiglio federale stabilisca a livello di ordinanza l'indicatore con cui calcolare i valori di cui al capoverso 1.
- TG: favorevoli alla proposta di minoranza con l'aggiunta seguente:

² A questo scopo il Consiglio federale elabora un sistema d'informazione adeguato. **Nello stabilire l'indicatore va tenuto conto delle diverse condizioni delle acque superficiali e di quelle sotterranee nonché della persistenza delle sostanze.**

- LU: favorevoli alla proposta di minoranza.

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 si deve stabilire un indicatore con cui calcolare se è stato raggiunto l'obiettivo di riduzione del rischio. Questo indicatore matematico va messo a confronto con i rischi reali per l'uomo e l'ambiente. Soltanto effettuando una comparazione con misurazioni reali, per esempio dei PF nelle acque, è possibile verificare se la riduzione del rischio prefissata è stata effettivamente raggiunta. Vanno approntati i mezzi necessari per queste misurazioni effettive.

- SG, AR: va ripresa la formulazione della proposta di minoranza con l'aggiunta seguente:

²... sono raggiunti. **L'indicatore tiene conto della tossicità e dell'uso nonché del rischio di esposizione per i sistemi ambientali da proteggere. L'indicatore va rilevato annualmente.**

- PEV: favorevoli alla proposta di minoranza.
- PVL: favorevoli alla proposta di minoranza.

Non è possibile calcolare con un metodo qualsiasi se l'obiettivo dello schema di riduzione è raggiunto. Servono uno o più indicatori scientificamente fondati che calcolano il rischio in funzione sia dell'impiego di PF (ossia della superficie trattata) sia della tossicità del principio attivo. Nello stabilire gli indicatori si deve tenere conto anche dei mix di sostanze poiché sostanze diverse, se combinate, possono influenzarsi reciprocamente e avere un effetto maggiore. Per calcolare il rischio sulla scorta di indicatori del rischio adeguati servono dati precisi sulla tossicità e sull'esposizione. Ciò significa che si deve sapere cosa viene applicato, dove e a quale dosaggio. La proposta di minoranza prevede che il Consiglio federale metta a punto un sistema d'informazione centrale adeguato e quello proposto nell'articolo 165^f^{bis} è un'ottima soluzione. Per stabilire uno o più indicatori, il Consiglio federale dovrebbe avvalersi dell'esperienza di un comitato scientifico onde garantire che gli obiettivi e i metodi di calcolo sono all'avanguardia.

Soluzione transitoria come il WWF?

- PES, PSS, WWF, Pro Natura, Bioterra CH, BirdLife, Vogelwarte, NF CH, FSFP, USS, COOP, Migros, CISA, IG D, AWBR, VSA, VKMB, WVS: favorevoli alla proposta di minoranza.

La proposta di maggioranza è insoddisfacente. Non è possibile raggiungere l'obiettivo dello schema di riduzione con un metodo qualsiasi. Servono uno o più indicatori scientificamente fondati che calcolano il rischio in funzione sia dell'impiego di PF (ossia della superficie trattata) sia della tossicità del principio attivo. Tutto il resto è inaccettabile dal punto di vista tecnico.

I provvedimenti atti a ridurre i rischi, come ad esempio distanze dalle acque superficiali o ugelli d'irrorazione speciali, di per sé non devono essere considerati in alcun caso una riduzione del rischio. Ciò potrebbe avvenire con il termine «metodo» utilizzato nella proposta di maggioranza. Nel suo rapporto (cfr. pag. 21) la Commissione conferma i nostri timori: «[Gli indicatori] saranno inoltre in grado di rappresentare (...) l'attuazione di ulteriori provvedimenti atti a ridurre i rischi (ad es. condizioni di utilizzo)». Un indicatore deve tuttavia essere uno strumento scientifico preciso fondato su dati precisi, rilevati sul posto. Il suo obiettivo deve essere calcolare il rischio e non rappresentare provvedimenti.

Spiegazioni relative all'indicatore

Per poter verificare la riduzione progressiva dei rischi associati all'uso di pesticidi (secondo il cpv. 1), serve un valore di riferimento del rischio (anni 2012 -2015). Successivamente è necessario controllare costantemente il grado attuale di raggiungimento dell'obiettivo. Ai fini del controllo servono uno o più indicatori del rischio con valori da calcolare e pubblicare annualmente. L'importante è la definizione del rischio; in tossicologia il rischio è per definizione il rapporto tra tossicità ed esposizione (= la concentrazione e la durata con cui gli organismi nell'ambiente entrano in contatto con il principio attivo). Dal punto di vista scientifico, pertanto, il rischio è riducibile esclusivamente mediante un'esposizione limitata o una tossicità minore. Gli indicatori devono quindi fondarsi assolutamente su questi due elementi. Dal profilo tossicologico, l'esposizione è opportunamente calcolata in base al numero di superfici trattate. Questo metodo di calcolo è molto più adeguato di quello basato sul volume delle vendite proposto dalla Commissione nel suo rapporto (cfr. pag. 21). Infatti, più grandi sono le superfici trattate, più probabile è che gli organismi entrino in contatto con il principio attivo e, di conseguenza, l'esposizione è maggiore.

Per calcolare il rischio sulla scorta di indicatori del rischio adeguati servono dati precisi sulla tossicità e sull'esposizione. Ciò significa che si deve sapere cosa viene applicato, dove e a quale dosaggio. La proposta di minoranza prevede che il Consiglio federale metta a punto un sistema d'informazione centrale adeguato e quello proposto nell'articolo 165^f^{bis} è un'ottima soluzione.

Per stabilire uno o più indicatori, il Consiglio federale dovrebbe avvalersi dell'esperienza di un comitato scientifico (p.es. composto da ricercatori dei politecnici federali) onde garantire che gli obiettivi e i metodi di calcolo sono all'avanguardia.

Dal profilo tossicologico, la proposta di minoranza è necessaria affinché il rischio possa essere calcolato in maniera per quanto possibile precisa e quindi per garantire che lo schema di riduzione possa effettivamente limitare il rischio per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente.

Soluzione transitoria

Siccome nel sistema d'informazione non saranno subito disponibili i dati del periodo di riferimento 2012-2015 né quelli relativi al periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore, occorre trovare una soluzione transitoria. Va svolto un monitoraggio immediato sulla scorta dei dati relativi alle vendite e delle dosi raccomandate per ettaro, nonché dell'utilizzo delle superfici e delle rilevazioni nel quadro dei pagamenti diretti (dati sulle strutture). In questo modo si otterrà un valore approssimativo della superficie trattata per principio attivo (cfr. procedura del numero di dosi per usi agricoli in base al sistema francese) su cui impostare l'obiettivo di riduzione. Non appena saranno disponibili tutti i dati, si utilizzeranno le cifre effettive secondo l'articolo 165^{fbis}.

- **CFNP**: ciò che serve non è un metodo, bensì degli indicatori definiti in maniera univoca e scientificamente fondati.

svu: favorevoli alla proposta di minoranza con le aggiunte seguenti:

- a) considerazione di tutti i gruppi di specie,
- b) valutazione del rischio reale (all'aperto),
- c) controllo degli oneri (distanze dalle acque superficiali, ecc.) da parte dei Cantoni,
- d) considerazione delle interazioni di sostanze,
- e) osservazione a lungo termine del successo/fallimento riproduttivo,
- f) considerazione del bioaccumulo e della persistenza,
- g) in mancanza di dati «andare sul sicuro».

Servono uno o più indicatori scientificamente fondati che calcolano il rischio in funzione sia dell'impiego di PF (ossia della superficie trattata) sia della tossicità del principio attivo. Va svolto un monitoraggio immediato sulla scorta dei dati relativi alle vendite e delle dosi raccomandate per ettaro, nonché dell'utilizzo delle superfici e delle rilevazioni nel quadro dei pagamenti diretti (dati sulle strutture). In questo modo si otterrà un valore approssimativo della superficie trattata per principio attivo su cui impostare l'obiettivo di riduzione. Non appena saranno disponibili tutti i dati, si utilizzeranno le cifre effettive secondo l'articolo 165^{fbis}.

- **USPV**: il metodo andrebbe discusso con le cerchie interessate, in particolare con le organizzazioni di categoria preposte all'attuazione. Inoltre, va data la debita importanza alla protezione delle colture.

² Il Consiglio federale stabilisce, **d'intesa con le cerchie interessate**, il metodo con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti.

- **Agora, CNAV, ASSAF, Swisscoffel**: le cerchie interessate vanno coinvolte nella definizione del metodo

² Il Consiglio federale stabilisce, **d'intesa con le cerchie interessate**, il metodo con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti.

Sostanzialmente è impossibile definire obiettivi di riduzione del rischio senza conoscere i metodi per valutarlo. Vanno elaborati indicatori scientificamente fondati.

- **ASIC**: favorevoli alla proposta di minoranza.

Un indicatore scientificamente fondato, in funzione della classe di rischio del PF, è uno strumento chiaro e mirato e dovrebbe pertanto già essere fissato a livello di legge.

- **Wissensch. CH**: favorevoli alla proposta di minoranza con adeguamenti.

	² Il Consiglio federale stabilisce unindicatori, con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell'uso dei diversi prodotti fitosanitari nonché dei diversi beni da proteggere. A questo scopo il Consiglio federale elabora un sistema d'informazione adeguato. È indispensabile disporre di indicatori scientificamente fondati per verificare i progressi compiuti e il raggiungimento degli obiettivi nonché i risultati dei provvedimenti attuati, soprattutto se questo tange diversi beni da proteggere (cfr. p.es. de Baan 2020; Möhring et al. 2020, per la complessità della valutazione). A tal fine sono necessari più indicatori che consentono di effettuare una valutazione dal profilo della tossicità e dell'esposizione in relazione ai vari beni da proteggere. In linea di principio i risultati e la riduzione effettiva della tossicità e dell'esposizione devono essere dimostrati. • <u>Eawag</u>: il metodo di valutazione del rischio nella procedura d'omologazione di PF si discosta maggiormente da quello previsto dall'OPAc rispetto a quello nel quadro dell'omologazione di PB. È quindi ancora più importante che si stabiliscano metodi e/o indicatori affidabili anche per valutare il miglioramento della qualità delle acque secondo l'allegato 2 OPAc come da modifica del 01.04.2020. È fondamentale che i risultati delle analisi sulla scorta dei metodi e degli indicatori ancora da sviluppare siano verificabili chiaramente con i dati del monitoraggio. I metodi corrispondono a quelli usati per calcolare i valori numerici di cui all'allegato 2 OPAc come da modifica del 01.04.2020. Le discrepanze sono accettabili solo se permettono un livello di protezione identico o migliore, in modo che un miglioramento rilevato secondo il capoverso 2 possa essere riscontrato anche con un miglioramento dello stato delle acque secondo l'OPAc. Questi tengono conto dei metodi dell'OPAc per calcolare i valori numerici dell'allegato 2 OPAc come da modifica del 01.04.2020.		
Contrari con alternative			scienceindustries
Alternative	• <u>scienceindustries</u>: gli obiettivi di riduzione del rischio possono essere stabiliti soltanto quando si sono definiti i rischi, si conoscono i metodi di valutazione del rischio e si dispone di dati del monitoraggio sufficientemente attendibili e rappresentativi. Vanno inoltre elaborati metodi e indicatori scientifici comprensibili per verificare se gli obiettivi sono raggiunti. ² Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 gli obiettivi fissati sono raggiunti. La proposta di minoranza di sancire nella legge obiettivi di riduzione su un orizzonte temporale dal 2027 al 2035 è bocciata. Innanzitutto si devono definire il rischio e i metodi per valutarlo. Dopodiché si devono fissare gli obiettivi di riduzione da raggiungere entro il 2027. Soltanto allora sarà opportuno eventualmente stabilire ulteriori obiettivi di riduzione.		
Contrari			SVLT
Argomentazioni	• <u>SVLT</u>: al momento non sono disponibili metodi per verificare se gli obiettivi sono raggiunti. Inoltre, non in tutti i casi esistono alternative valide ai principi attivi che non si potrebbero più usare. Una riduzione del rischio deve essere combinata con la conservazione del grado di autoapprovvigionamento, altrimenti si ottiene soltanto un incremento delle importazioni		

	senza prescrizioni di produzione equivalenti. Con il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari e la riduzione dell'impiego di questi prodotti, negli ultimi anni, l'agricoltura ha dimostrato la sua volontà di affrontare questa problematica.
--	--

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari			
³ Il Consiglio federale può definire valori di riduzione dei rischi per altri settori di rischio.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	BS, BL, GR		IP-Suisse; Bio Suisse; COOP, VSA, Jardin-Suisse, CISA, IG D
Osservazioni	• <u>JardinSuisse</u>: alla Confederazione spetta l'elaborazione e alla categoria la verifica del metodo. Parità di trattamento per tutte le aziende. Evitare le normative cantonali. • <u>VSA</u>: considerata la situazione attuale, l'obiettivo di riduzione del rischio va già perseguito in questi settori.		
Favorevoli con alternative	AG	PVL, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, FSP, USS, AWBR, Vision Lw., BirdLife, Agora, CNAV, Wissensch. CH
Alternative	• <u>AG</u>: la formulazione di questo capoverso è troppo aperta. Aggiunta per precisarla in analogia con il rapporto esplicativo (p.es. fertilità del suolo o api e altri insetti impollinatori). Deve essere chiaro a quali condizioni il Consiglio federale può esercitare la sua competenza. • <u>Agora, CNAV</u>: le organizzazioni di categoria devono essere coinvolte nella definizione degli obiettivi e dei provvedimenti, tuttavia senza assumersene le responsabilità, che restano a livello delle autorità. ³ D'intesa con le organizzazioni di categoria, il Consiglio federale può definire valori di riduzione dei rischi per altri settori di rischio. • <u>PVL, PSS, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, svu, FSP, USS, AWBR, Vision Lw, BirdLife, Vogelwarte, NF CH, VKMB, Wissensch. CH</u>: i settori di rischio vanno già definiti e comprendono in particolare: consumatori, utilizzatori, suolo e aria. • <u>USS</u>: qui va indicata specificatamente la situazione dei lavoratori.		
Contrari con alternative			
Alternative			
Contrari	DCPA/CDCA; ZH, LU, UR, OW, GL, SO, SG, TG, TI		USC, LBV; USPV, FSV, vitiswiss, Swissspatat, scienceindustries, economie-suisse
Argumente	• <u>DCPA/CDCA; LU, OW, SO, SG, TG, TI, VD (DGAV)</u>: la formulazione di questo articolo è troppo aperta. Nemmeno il rapporto esplicativo contiene indicazioni sufficienti sulle condizioni alle quali il Consiglio federale può esercitare la sua competenza. • <u>SG</u>: i settori di rischio acque superficiali, habitat seminaturali e la contaminazione delle acque sotterranee coprono i settori di rischio principali. Al momento non è opportuno attribuire al Consiglio federale la competenza di definire valori per altri settori.		

	• <u>AI, USC, LBV, FSV, vitiswiss, Swissspatat, ASSAF</u>: i settori di rischio sono già esaurientemente descritti nel Piano d'azione sui prodotti fitosanitari. Sono state decise diverse misure, attualmente in corso di attuazione. Innanzitutto si deve verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi entro il 2027, dopodiché si potranno definire altri settori di rischio e valori. • <u>USPV</u>: questo capoverso è considerato un elemento dinamico e pertanto è bocciato. Non ha alcun senso definire altri settori di rischio in un arco di tempo così breve, probabilmente di 3-5 anni. • <u>scienceindustries, economiesuisse</u>: i settori di rischio sono già sufficientemente descritti nel Piano d'azione sui prodotti fitosanitari. Sono state decise diverse misure, attualmente in corso di attuazione. Vari membri di scienceindustries sono direttamente coinvolti in progetti concreti. Le attività vanno da corsi per migliorare l'applicazione alla riduzione delle immissioni nelle acque da fonti puntuali, dalla limitazione del dilavamento alla ricerca sulle varietà vegetali resistenti a parassiti e malattie nonché sui principi attivi a livello minimo di residui nell'ambiente e nelle derrate alimentari.
--	--

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari			
⁴ Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti graduati in base al rischio e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli		PLR	CFNP
Osservazioni	• <u>PLR</u>: favorevoli al coinvolgimento della categoria. Si dovrebbe tuttavia tener conto delle sue capacità. L'ente pubblico si assume la responsabilità di provvedere affinché i provvedimenti vengano anche attuati. • <u>CFNP</u>: è opportuno che i provvedimenti siano presi laddove i rischi sono maggiori. Questo è garantito dalla formulazione «provvedimenti graduati in base al rischio».		
Favorevoli con alternative	DCPA/CDCA; ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, SO, BL, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS	PEV, PVL, PES, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura, IP-Suisse, Bio Suisse, CISA, IG D, Bioterra CH, BirdLife, AWBR, Vision Lw., fial, economiesuisse, FSP, USS, svu, VSA
Alternative	• <u>DCPA/CDCA; ZH, LU, UR, OW, GL, SO, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VS; PES, PEV, PSS, PVL; WWF, Greenpeace, Pro Natura, Bio Suisse, IG D, CISA, Bioterra CH, BirdLife, AWBR, Vision Lw., IP-Suisse, VSA, FSP, USS, svu, AWBR</u>: Menzionare che le organizzazioni di categoria devono riferire annualmente alla Confederazione. In questo modo il Consiglio federale può richiedere il rendiconto entro una scadenza precisa. Affinché il Consiglio federale possa prendere i provvedimenti necessari entro il termine previsto (2027), si deve delineare una tendenza e a questo proposito il rendiconto a cadenza annuale è indicato. • <u>BE</u>: favorevoli alla proposta di minoranza.		

La proposta di minoranza è formulata in maniera più chiara rispetto a quella di maggioranza. Inoltre lascia la possibilità di prendere provvedimenti differenziati e adeguati al rischio.

- BL: va appurato se, come per i PF, anche nel settore dei PB è possibile vincolare le principali organizzazioni all'attuazione di provvedimenti atti a ridurre i rischi.

Il coinvolgimento delle categorie è opportuno. Tuttavia va ricordato che numerose aziende appartenenti alle associazioni citate nel rapporto esplicativo non rientrano tra gli utilizzatori di PF, bensì tra quelli di PB (p.es. lotta agli organismi nocivi, protezione di edifici e facciate, applicazione di preservanti del legno e vernici per barche).

- SZ: favorevoli alla proposta di minoranza.
È plausibile che i provvedimenti vengano presi laddove il rischio è maggiore. Ma siccome può darsi che essi non possano essere presi a causa di fattori esterni, la decisione di attuarli non deve essere presa soltanto «in base al rischio».

- TI: sostituire «Le organizzazioni di categoria» con «Gli enti designati».

- VD
DGAV:

Con il sostegno dei settori e delle categorie della produzione, della trasformazione e della distribuzione interessate, il Consiglio federale elabora e dispone provvedimenti definiti in base al rischio identificato.

DIRNA-EAU: attenzione al legame tra i provvedimenti proposti dalle organizzazioni di categoria e applicati uniformemente per settore d'attività e quelle mirate imposte dalle autorità preposte alla protezione dell'ambiente (LPAC, art. 47 OPAC). Chiarire per non fare confusione.

- VS: favorevoli alla proposta di minoranza.

I provvedimenti da prendere si basano in ogni caso sul rischio, altrimenti è impossibile raggiungere efficacemente l'obiettivo di riduzione. È superfluo, quindi, menzionare il fatto che devono essere graduati in base al rischio appesantendo inutilmente il testo.

Favorevoli al fatto di delegare questo compito alle organizzazioni di categoria, a condizione che siano d'accordo. I provvedimenti, però, restano facoltativi in linea di principio. Inoltre, sono probabilmente necessarie altre competenze, ad esempio nell'ambito della ricerca, della consulenza e dell'esecuzione e per questo devono essere coinvolti, in particolare, anche i Cantoni. Le rispettive competenze vanno precisate e chiarite, ad esempio anche il modo in cui si può conferire l'obbligatorietà generale ai provvedimenti ritenuti necessari.

- PES, PEV, PSS: favorevoli alla proposta di minoranza.

- PVL: una minoranza in seno alla Commissione vorrebbe stralciare «graduati in base al rischio». La proposta è inappropriata e viene bocciata.

- PVL, PSS, WWF, Greenpeace, Pro Natura, IP-Suisse, Bio Suisse, Bio-terra CH, BirdLife, NF CH, SFV, VKMB, WVS, USS: lo schema di riduzione dà alla categoria la libertà di definire autonomamente i provvedimenti. I valori fissati sono raggiunti e il successo della categoria è dunque garantito soltanto se i principi attivi più tossici non vengono più utilizzati.

- fial: favorevoli alla proposta di minoranza.

- COOP: le categorie sanno giudicare al meglio quali provvedimenti sono efficaci ed efficienti. Per questo sono gli attori più idonei, da un lato, a definire provvedimenti mirati tesi a raggiungere gli obiettivi e, dall'altro, a garantire che ciò tanga il meno possibile la libertà dei produttori/degli altri utilizzatori.

In virtù della LAgr, per «organizzazione di categoria» s'intende l'associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti. La COOP ritiene che a titolo complementare anche le organizzazioni dei produttori e di produzione con label possano svolgere i compiti e assumersi i doveri previsti. A essere determinante è la possibilità di raggiungere la copertura massima e quindi l'attuazione di provvedimenti a livello nazionale, poiché soltanto in questo modo si possono conseguire obiettivi ambiziosi.

- IP-Suisse, Bio Suisse, CISA, IG D: il termine «organizzazione di categoria» è già definito in modo preciso nella LAgr (art. 8 cpv. 2) nel contesto delle misure di solidarietà (art. 8, 8a e 9 LAgr). Questa definizione è troppo restrittiva per l'attuazione dello schema di riduzione. Inoltre l'USC e l'USPV, menzionate nel rapporto della CET-S nei commenti relativi ai singoli articoli, non sono organizzazioni di categoria. Non sono un'associazione dei produttori con i trasformatori o i commercianti. Detto questo, si dubita che l'USC, nel suo ruolo principale di sindacato, possa assumersi la responsabilità per l'uso di PF da parte dei suoi membri. Le organizzazioni di categoria e dei produttori di settori quali cerealicoltura, vitivinicoltura, ortofrutticoltura, possono, invece, esercitare un'influenza in vista della riduzione dell'uso di PF. Già attualmente impongono standard di produzione e qualitativi nei loro settori.

Per il successo dello schema di riduzione è fondamentale che vengano coinvolte anche organizzazioni di produzione con label quali Bio Suisse o IP-Suisse. Attraverso queste organizzazioni si può ottenere anche il contributo dei partner di mercato (settori a monte, trasformazione, commercio, commercio al dettaglio). Lo schema di riduzione deve agevolare iniziative volte a raggiungere obiettivi quali «Campicoltura svizzera senza pesticidi» o «Cerealicoltura svizzera senza pesticidi», «La frutticoltura riduce i rischi del 50 per cento», «Aumentare la quota di vini bio nei Grigioni». La Confederazione deve migliorare i presupposti a tal proposito mediante l'articolo 6b.

⁴ Le organizzazioni di categoria, **dei produttori e di produzione con label** prendono...

- USPV: favorevole alla proposta di minoranza. In più la Confederazione deve informare periodicamente il pubblico.

⁴ Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti graduati in base al rischio e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso. **La Confederazione informa periodicamente la popolazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti presi.**

- economiesuisse: in linea di principio, l'attuazione spetta alle categorie interessate. Questa intenzione, riscontrabile nella documentazione per la consultazione, deve essere dichiarata esplicitamente. Inoltre va indicato chiaramente che l'informazione del pubblico è invece compito della Confederazione. Nonostante la responsabilità delle categorie nell'attuazione, la Confederazione dovrebbe continuare a garantire un sostegno in via

	sussidiaria. Si tratta soprattutto di mantenere in forma adeguata la collaborazione consolidatasi tra categorie e Confederazione nel quadro del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari all'interno di gruppi di lavoro congiunti. Il termine «organizzazione di categoria» deve essere ampliato e includere anche le organizzazioni dei produttori e di produzione con label (cfr. spiegazioni relative all'art. 6b cpv. 5 in basso). ⁴ Le organizzazioni di categoria Le organizzazioni di categoria, dei produttori e di produzione con label prendono provvedimenti graduati in base al rischio. Le organizzazioni di categoria sono responsabili dell'attuazione dei provvedimenti e riferiscono periodicamente alla Confederazione. sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso. La Confederazione informa il pubblico sulla natura e gli effetti dei provvedimenti presi.		
Contrari con alternative	FR		scienceindustries; JardinSuisse; ASIC, Wald-Schweiz, swissem, SAB, AGRI-DEA
Alternative	• <u>FR</u>: eliminare il coinvolgimento delle categorie nell'attuazione, mantenendolo però a livello di elaborazione dei provvedimenti. • <u>scienceindustries</u>: come per il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari, i provvedimenti dovrebbero essere pianificati ed elaborati in modo congiunto dalle autorità federali e dalle organizzazioni di categoria. L'attuazione compete in linea di principio alle categorie interessate. Spetta invece alla Confederazione informare il pubblico. Vanno incaricate soltanto le organizzazioni di categoria che hanno anche la possibilità di conferire l'obbligatorietà generale ai provvedimenti. A tal proposito vanno anche formulati obiettivi di categoria. ⁴ Le organizzazioni di categoria, congiuntamente alla Confederazione, elaborano provvedimenti graduati in base al rischio. Le organizzazioni di categoria sono responsabili dell'attuazione dei provvedimenti e riferiscono periodicamente alla Confederazione. La Confederazione informa il pubblico sulla natura e gli effetti dei provvedimenti presi. • <u>JardinSuisse, AI</u>: stralciare e sostituire con: ⁴ Le categorie coadiuvano la Confederazione nell'elaborazione dei provvedimenti. La Confederazione informa periodicamente il pubblico sulla natura e gli effetti dei provvedimenti. Jardin Suisse: In primo luogo vanno sviluppati e attuati i provvedimenti previsti dal Piano d'azione sui prodotti fitosanitari e altre prescrizioni vigenti prima di definire nuovi provvedimenti. I provvedimenti devono essere definiti specificatamente per la categoria e in base al rischio. In particolare va anche verificata e differenziata l'omologazione di PF per la coltivazione di piante ornamentali (possibilità di omologazione «Z»). In linea generale: i settori specializzati all'interno di una categoria devono essere differenziati per i provvedimenti dettagliati (produzione, ortoflorovivaismo e paesaggistica).		

La Confederazione è responsabile dell'elaborazione, dell'attuazione dei provvedimenti nonché del loro controllo e monitoraggio. Le organizzazioni di categoria non sono istanze di controllo.

Al: è importante che le categorie collaborino e sostengano il raggiungimento degli obiettivi. Ma senza una base legale completa non sono in grado di garantire l'attuazione dei provvedimenti su scala nazionale. Sarebbe pretendere troppo dalle categorie e dalle aziende se le si obbligasse a definire, attuare e controllare altri provvedimenti che si sommerebbero a numerose altre attività. Per alcune categorie è impossibile sviluppare un sistema proprio di monitoraggio per controllare gli effetti dei propri provvedimenti. L'elaborazione dei provvedimenti, la loro attuazione, il controllo e il monitoraggio devono rientrare nelle competenze della Confederazione.

la formulazione «provvedimenti graduati in base al rischio» è più concreta e mirata di «provvedimenti atti a ridurre il rischio». Implica che i provvedimenti vanno presi laddove esistono rischi concreti, facendone un uso mirato. La seconda formulazione, invece, lascia aperta la possibilità che vengano presi anche provvedimenti poco efficaci.

- **ASIC:** l'idea di vincolare le organizzazioni di categoria non è fattibile nella pratica e pertanto va accantonata siccome queste non hanno il diritto di impartire istruzioni ai propri membri.
In sostanza l'obbligo in virtù della presente legge deve continuare a vigere per i responsabili dell'immissione sul mercato e gli utilizzatori di PF e PB. Va però prevista la possibilità per i responsabili dell'immissione sul mercato e gli utilizzatori di organizzarsi a livello di categoria.

⁴ **I Le organizzazioni di categoria responsabili dell'immissione sul mercato e gli utilizzatori** prendono provvedimenti graduati in base al rischio e riferiscono periodicamente alle **autorità competenti alla Confederazione** sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso.

⁵ **Il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria. I responsabili dell'immissione sul mercato e gli utilizzatori possono adottare soluzioni a livello di categoria.**

- **Wald-Schweiz:** riformulare come segue:

⁴ **Le categorie coadiuvano la Confederazione nell'elaborazione dei provvedimenti. La Confederazione informa periodicamente il pubblico sulla natura e gli effetti dei provvedimenti presi.**

La proposta di prescrivere l'obbligo per le categorie di definire e attuare provvedimenti graduati in base al rischio, nonché di riferire in merito è bocciata.

- Le categorie non possono garantire un'attuazione dei provvedimenti su scala nazionale senza una base legale completa. Ciò può essere eventualmente attuato per determinate label (escludendo i membri non consenzienti).
- L'uso di PF nella foresta è già vietato e può essere consentito soltanto previa autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità cantonale.
- Per alcune categorie, in particolare il settore foresta, è impossibile sviluppare un sistema proprio di monitoraggio per controllare gli effetti dei propri provvedimenti.
- Con la progressiva perdita di principi attivi si riduce il margine per ulteriori limitazioni.

	• L'elaborazione dei provvedimenti, la loro attuazione, il controllo e il monitoraggio devono rientrare nelle competenze della Confederazione. • È importante e giusto che le categorie partecipino all'elaborazione dei provvedimenti e che ne sostengano l'attuazione. • <u>swissem</u>: le organizzazioni di categoria non possiedono né le capacità né le strutture e tantomeno sono legittimate a svolgere questi compiti. La definizione dei provvedimenti e dei loro effetti nonché il controllo spettano all'UFAG. La collaborazione con le categorie sarebbe comunque un elemento costruttivo e pragmatico. ⁴ L'Ufficio federale dell'agricoltura, d'intesa con le organizzazioni agricole, prende le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti graduati in base al rischio e ne garantisce gli effetti e il controllo e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso. • <u>SAB</u>: Le organizzazioni di categoria I Cantoni prendono provvedimenti graduati in base al rischio e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso. • <u>AGRIDEA</u>: le categorie possono avere un ruolo importante nell'elaborazione di direttive per l'uso di PF come nel caso, ad esempio, delle direttive SAIO dell'Associazione Svizzera Frutta. L'attuazione dei provvedimenti, però, spetta soltanto agli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni. Anche la responsabilità di riferire sugli effetti dei provvedimenti ricade sulla Confederazione o su un'organizzazione qualificata indipendente. ⁴ Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti graduati in base al rischio e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso.		
Contrari	ZH, JU		USC, LBV, PSL, swiss Tabac, Swisscoff, Comuni CH, Agora, BDW, CNAV, CP
Argomentazioni	<u>ZH</u>: • Le categorie non possono garantire un'attuazione dei provvedimenti su scala nazionale senza una base legale completa. Ciò può essere eventualmente attuato per determinate label (escludendo i membri non consenzienti). • I provvedimenti rilevanti volti a ridurre i PF e i rischi correlati sono già noti. Il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari (51 misure), numerosi progetti cantionali sui PF e la nuova PA22+, con il suo pacchetto di misure sui PF, hanno già approntato i principali provvedimenti rilevanti dal profilo scientifico. Sarebbe pretendere troppo dalle categorie e dalle aziende se le si obbligasse a definire, attuare e controllare altri provvedimenti che si sommerebbero a numerose altre attività. • Per alcune categorie è impossibile sviluppare un sistema proprio di monitoraggio per controllare gli effetti dei propri provvedimenti. Già oggi è difficile collegare i risultati delle misurazioni ai singoli provvedimenti. • L'elaborazione dei provvedimenti, la loro attuazione, il controllo e il monitoraggio devono rientrare nelle competenze della Confederazione. • È importante e giusto che le categorie partecipino all'elaborazione dei provvedimenti e ne sostengano l'attuazione.		

- JU: la definizione di organizzazione di categoria non è precisa e lascia un margine di intervento o di interpretazione eccessivo. Non è chiaro chi dovrà prendere i provvedimenti. Inoltre a queste istituzioni mancano le basi legali per imporre decisioni allo scopo di agire efficacemente. Spetta alle autorità definire i provvedimenti d'intesa con i professionisti delle categorie agricole. Le organizzazioni di categoria hanno chiaramente un ruolo importante da svolgere nell'ambito della comunicazione e delle raccomandazioni per una buona pratica agricola, ma non possono sostituirsi all'autorità.
- USC, LBV, PSL, swiss Tabac, Swisscoffel: USC boccia la proposta di prescrivere l'obbligo per le categorie di definire e attuare provvedimenti graduati in base al rischio nonché di riferire in merito.
 - Le categorie non possono garantire l'attuazione dei provvedimenti su scala nazionale senza una base legale completa. Ciò può essere eventualmente attuato per determinate label (escludendo i membri non consenzienti).
 - I provvedimenti rilevanti volti a ridurre i PF e i rischi correlati sono già noti. Il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari (51 misure), numerosi progetti cantionali sui PF e la nuova PA22+, con il suo pacchetto di misure sui PF, hanno già approntato i principali provvedimenti rilevanti dal profilo scientifico. Sarebbe pretendere troppo dalle categorie e dalle aziende se le si obbligasse a definire, attuare e controllare altri provvedimenti che si sommerebbero a numerose altre attività.
 - Per alcune categorie è impossibile sviluppare un sistema proprio di monitoraggio per controllare gli effetti dei propri provvedimenti. Già oggi è difficile collegare i risultati delle misurazioni ai singoli provvedimenti.
 - Con la progressiva perdita di principi attivi (nel 2019 è stata revocata l'autorizzazione di oltre 40 principi attivi) si riduce il margine per ulteriori limitazioni.
 - L'elaborazione dei provvedimenti, la loro attuazione, il controllo e il monitoraggio devono rientrare nelle competenze della Confederazione.
 - È importante e giusto che le categorie partecipino all'elaborazione dei provvedimenti e ne sostengano l'attuazione. Deve essere indicato chiaramente quale categoria ovvero quale membro della categoria verrà coinvolto nell'attuazione. La categoria, inoltre, non deve essere equiparata a un'associazione mantello, come l'USC ad esempio. Una categoria comprende tutti gli attori della catena del valore, dal produttore al consumatore.
 - È assolutamente necessario migliorare la collaborazione con le categorie nell'impostare i provvedimenti. Si deve tenere conto delle proposte e dei pareri delle organizzazioni dei produttori e di categoria per un'attuazione pratica.
 - Attenzione: di una categoria fanno parte anche gli addetti alla trasformazione e gli operatori del commercio. Anche loro devono fornire un contributo sostanziale alla riduzione dei rischi. Per citare due esempi tra tutti, potrebbero ridurre/eliminare i requisiti qualitativi per le materie prime e le deduzioni di prezzo correlate per i produttori oppure promuovere attivamente la vendita di prodotti ottenuti da varietà resistenti.

⁴ **La Confederazione, congiuntamente alle categorie, elabora provvedimenti graduati in base al rischio. Svolge un controllo dell'efficacia. Informa periodicamente le categorie sulla natura e gli effetti dei provvedimenti. La comunicazione al pubblico è garantita dalla Confederazione. Le categorie coadiuvano la Confederazione nell'attuazione dei provvedimenti.**

- Swiss Fruit: le categorie devono ricevere un indennizzo per l'elaborazione dei provvedimenti, la loro attuazione, il controllo e il monitoraggio. Se non viene versato alcun indennizzo e gli indicatori e le misurazioni sulla riduzione del rischio non sono noti entro fine 2020, le categorie non riusciranno ad attuare i provvedimenti e a raggiungere gli obiettivi entro il 2025.

⁴ Le organizzazioni di categoria, congiuntamente alla Confederazione, elaborano provvedimenti graduati in base al rischio. Le organizzazioni di categoria sono responsabili dell'attuazione dei provvedimenti e riferiscono periodicamente alla Confederazione. La Confederazione informa il pubblico sulla natura e gli effetti dei provvedimenti.

- Comuni CH: problematica dell'organizzazione di categoria. Il capoverso 4 dell'articolo 6b prescrive l'obbligo per le organizzazioni di categoria di prendere provvedimenti per ridurre, secondo valori ben precisi, i rischi per le acque superficiali e gli habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee dovuta a metaboliti. Questo capoverso tange diverse categorie tra cui le associazioni dei Comuni e delle città svizzere le quali lo ritengono inadeguato e lo respingono perché l'uso di PF nel settore pubblico è vietato a livello nazionale dal 2001.
- BDW: le organizzazioni di categoria possono eventualmente raccomandare ai propri membri dei provvedimenti, ma non hanno i mezzi per obbligare gli attori a prenderli.

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

⁵ Il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria.

	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	OW, SG	PLR	
Osservazioni			
Favorevoli con alternative	DCPA/CDCA; ZH, LU, UR, GL, SO, BS, BL, AR, GR, AG, TG	PVL, PSS	WWF, Greenpeace, Pro Natura, Vision Lw., BirdLife, Vogelwarte, Bioterra CH, NF CH, Agrarallianz, VKMB, IP-Suisse, Bio Suisse, Migros, CISA, IG D, USS, FSP, svu, AWBR, WVS, VSA
Alternative	• <u>DCPA/CDCA; LU, UR, GL, SO, GR, AG, TG</u>: vanno considerate anche le aziende dei settori a monte e a valle. Devono essere coinvolti tutti gli attori, compresi quelli del commercio al dettaglio e dell'industria alimentare. Non ha senso, infatti, obbligare i produttori a produrre determinati prodotti se poi a livello di commercio al dettaglio non viene prescritto l'obbligo di prenderli in consegna e di promuoverne lo smercio. Ciò permette di ridurre lo spreco alimentare dovuto al fatto che nel commercio la merce non conforme alle norme commerciali (private), benché di qualità ineccepibile, viene respinta e distrutta. È auspicata l'enumerazione esaustiva delle categorie come da rapporto esplicativo e il Consiglio federale è invitato a coinvolgere anche i settori della catena del valore a monte e a valle della produzione.		

Le organizzazioni di categoria vanno assoggettate all'obbligo e dopo una fase pilota di uno-due anni il loro lavoro sarà discusso con i Cantoni per poter eventualmente apportare le dovute rettifiche. Questo periodo di tempo va utilizzato per esortare tutti gli attori a dare il loro contributo.

- BL: va appurato se, come per i PF, anche nel settore dei PB è possibile vincolare le principali organizzazioni all'attuazione di provvedimenti atti a ridurre i rischi.
- BS, AG: diverse associazioni citate nel rapporto esplicativo non rientrano tra gli utilizzatori di PF e pertanto non possono essere assoggettate alle norme proposte nella LAgr (p.es. organizzazioni nei settori lotta agli organismi nocivi, protezione di edifici e facciate, applicazione di preservanti del legno e vernici per barche).
- AR: se alle organizzazioni di categoria viene delegato l'importante compito di prendere provvedimenti in base al rischio, è assolutamente necessario che il Consiglio federale definisca organizzazioni idonee. A livello di ordinanze va tenuto sufficientemente conto anche dei processi e delle aziende dei settori a monte e a valle.

⁵ Il Consiglio federale ~~può definire~~ **definisce** le organizzazioni di categoria.

- PSS, PVL, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Vision Lw., BirdLife, Bioterra CH, Vogelwarte, NF CH, VKMB, Agrarallianz, USS, FSP, svu, AWBR, VSA: il termine «organizzazione di categoria» va inteso e definito in maniera più ampia cosicché possano essere contemplate anche le organizzazioni dei produttori e di produzione con label. Le organizzazioni dei produttori dei settori cerealicolo, vitivinicolo e ortofrutticolo ma anche le organizzazioni di produzione con label quali Bio Suisse o IP-Suisse potrebbero, da sole o con i loro partner di mercato (livello a monte, trasformazione, commercio, commercio al dettaglio), fornire un contributo in vista degli obiettivi di riduzione. Lo schema di riduzione deve agevolare iniziative volte a raggiungere obiettivi quali «Campicoltura svizzera senza pesticidi» o «Cerealicoltura svizzera senza pesticidi», «La frutticoltura riduce i rischi del 50 per cento», «Aumentare la quota di vini bio nei Grigioni». Si deve poter affrontare in modo esaustivo le tematiche legate a mondo contadino, commercio al dettaglio, ricerca, consulenza, creazione dei prezzi, sviluppo del mercato. La Confederazione deve migliorare i presupposti a tal proposito mediante l'articolo 6b.
- USS: in questo articolo va considerata anche l'organizzazione di categoria per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in agricoltura Agriss.
- IP-Suisse, Bio Suisse: non si tratta soltanto di assegnare alle organizzazioni obiettivi e mandati seguendo un approccio «dall'alto verso il basso». Per raggiungere l'obiettivo comune possono essere molto utili le iniziative e i progetti proposti dalle organizzazioni di categoria, dei produttori e di produzione con label con un coinvolgimento ottimale della base. Occorre promuovere anche la competitività delle idee valide e dei sistemi di produzione a impatto ridotto attraverso sinergie sui mercati. Pertanto si deve ricorrere in via prioritaria allo strumento della convenzione sugli obiettivi tra la Confederazione e le organizzazioni.

Il capoverso 5 va modificato sostituendo «organizzazioni di categoria» con «organizzazioni».

⁵ Il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria e **concludere con loro convenzioni sugli obiettivi**.

	• <u>Migros, CISA, IG D, Bio Suisse</u>: nel progetto di legge non si indica la frequenza con cui vanno rilevati gli indicatori e, quindi, l'efficacia dello schema di riduzione. Ciò è necessario per misurare se gli obiettivi sono stati raggiunti e, se necessario, per poter correggere il tiro in tempo utile. Anche per le organizzazioni coinvolte ciò è indispensabile per poter valutare i risultati dei loro sforzi e, se necessario, per adeguare i provvedimenti che hanno preso. ^{5a} Il Consiglio federale rileva annualmente il valore dell'indicatore/degli indicatori del rischio. Per riuscire nell'intento di dare un peso maggiore agli attori dell'economia in relazione allo schema di riduzione, va vagliata l'eventualità di creare un'agenzia delle risorse propria della categoria. L'agenzia Energia dell'economia nell'ambito delle misure di riduzione delle emissioni di CO2 è un esempio del settore privato che però non può essere ripreso integralmente date la complessità dei problemi legati alla protezione fitosanitaria e le piccole dimensioni delle strutture della produzione agricola. A quanto sembra, l'agricoltura e la filiera alimentare in futuro dovranno prevedere altri schemi di riduzione in altri settori tra cui quello delle sostanze nutritive e del CO2. Un'agenzia propria della categoria con le rispettive competenze scientifiche, organizzative e di consulenza potrebbe essere molto utile affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità e nessuno abbia la sensazione di essere vittima di ulteriori restrizioni. ^{5b} Il Consiglio federale può delegare a un'agenzia dell'economia privata alcuni compiti, quali la verifica dei provvedimenti di riduzione, il monitoraggio dei risultati e la consulenza, e sostenerne finanziariamente le attività.		
Contrari con alternative	FR		scienceindustries, economiesuisse, JardinSuisse, SAB, ASIC, Swiss Fruit, USPV
Alternative	• <u>FR</u>: eliminare il coinvolgimento delle categorie a livello di attuazione, mantenendolo però a livello di elaborazione dei provvedimenti. • <u>scienceindustries</u>: non si capisce a quale scopo e in quale situazione il Consiglio federale definisce le organizzazioni di categoria. La formulazione di questo capoverso è imprecisa e troppo astratta e pertanto va rivista. • <u>economiesuisse</u>: le organizzazioni di categoria devono essere definite in maniera più chiara, perché non si può approvare un progetto così ampio, se non si sa quali organizzazioni saranno effettivamente assoggettate all'obbligo. È importante che la cerchia delle organizzazioni sia ampia. A titolo di esempio, in agricoltura tra le organizzazioni di categoria non rientrano soltanto l'USC e l'USPV, bensì anche altre associazioni di categoria. Anche le organizzazioni dei produttori e di produzione con label dovrebbero avere un ruolo importante, non soltanto nell'attuazione dei provvedimenti, ma anche nella valorizzazione sul mercato. Il termine «organizzazioni di categoria» va sostituito con «organizzazioni di categoria, dei produttori e di produzione con label». Adeguare il testo come segue: ⁵ Il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria, dei produttori e di produzione con label. • <u>JardinSuisse</u>: vedasi le osservazioni fatte per il capoverso 4.		

	• <u>ASIC</u>: va prevista la possibilità per i responsabili dell'immissione sul mercato e gli utilizzatori di organizzarsi a livello di categoria. ⁵ Il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria. ⁵ I responsabili dell'immissione sul mercato e gli utilizzatori possono adottare soluzioni a livello di categoria. Rapporto della Commissione, pagina 24: per la manutenzione pubblica già dal 2001 vige un divieto d'uso per i PF (ORRPCchim allegato 2.5). Una soluzione a livello di categoria è pertanto superata. Inoltre il concetto generale relativo alle organizzazioni di categoria risulta discutibile visto che le associazioni non hanno il diritto di impartire istruzioni ai loro membri. • <u>SAB</u>: il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria d'intesa con i Cantoni. • <u>Swiss Fruit</u>: il termine «organizzazioni di categoria» potrebbe essere fuorviante. Non tutte le organizzazioni attualmente menzionate vi rientrano. • <u>USPV</u>: vanno definite le organizzazioni di categoria che hanno anche la possibilità di conferire l'obbligatorietà generale ai provvedimenti. A tal proposito vanno anche formulati obiettivi di categoria. Le categorie che si impegnano attivamente non dovrebbero pagare per gli errori di altre categorie. Le organizzazioni in questione potrebbero non avere un mandato interno per l'esecuzione del progetto né risorse sufficienti. Pertanto è assolutamente necessario che il Consiglio federale assegni un mandato alle organizzazioni e apronti le risorse e i fondi necessari. ⁵ Il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria e assegnare loro il mandato di raggiungere gli obiettivi di categoria.		
Contrari	ZH, AI, VD (DGAV)		USC, LBV, swissem, swiss Tabac, Swisspatat, SwissOlio, FSV, SCFA, ASSAF, WaldSchweiz
Argomentazioni	• <u>ZH, AI</u>: eliminare l'obbligo delle categorie, tuttavia è importante che le categorie collaborino all'elaborazione dei provvedimenti e ne sostengano l'attuazione. Attenzione: di una categoria fanno parte anche gli addetti alla trasformazione e gli operatori di commercio. Anche loro devono fornire un contributo sostanziale alla riduzione dei rischi. Per citare due esempi tra tutti, potrebbero ridurre/eliminare i requisiti qualitativi per le materie prime e le deduzioni di prezzo correlate per i produttori oppure promuovere attivamente la vendita di prodotti ottenuti da varietà resistenti. • <u>USC, LBV, swissem, swiss Tabac, FSV</u>: cfr. le osservazioni sul capoverso 4. • <u>Wald-Schweiz</u>: eliminare, cfr. le osservazioni sul capoverso 4.		

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

⁶ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione per i principi attivi che presentano rischi particolarmente elevati.

	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	BL		AGRIDEA
Osservazioni			
Favorevoli con alternative	DCPA/CDCA; ZH, BE, OW, UR, GR, SO, AG, TG, SG, AR, VS, JU	PEV, PES, PVL, PSS	WWF, Greenpeace, ProNatura, Bioterra CH, BirdLife; Agrarallianz, Bio suisse, JardinSuisse, USPV, FSP, USS, AWBR, Zürich WV, COOP, wissensch. CH, economiesuisse, Migros, CISA, IG D, Città, ASIC
Alternative	• <u>DCPA/CDCA; ZH, BE, UR, OW, SO, BS, GR:</u> come per la legislazione sul CO₂, la legge deve già contemplare i provvedimenti che il Consiglio federale deve adottare se si prevede che gli obiettivi non saranno raggiunti. Tra questi provvedimenti rientra anche l'introduzione di una tassa d'incentivazione per i PF com'è già il caso in Danimarca. I fondi ricavati da questa tassa saranno restituiti agli agricoltori e verranno utilizzati per il finanziamento del monitoraggio ambientale. Il provvedimento deve prevedere anche la possibilità di vietare direttamente singoli principi attivi. • ⁶ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione per i principi attivi che presentano rischi particolarmente elevati e introducendo una tassa d'incentivazione. • <u>BE, SG, AR:</u> completare con una tassa d'incentivazione per i PF ponderata in base alla tossicità. • <u>BE:</u> anche la seguente misura ripresa dal rapporto 2019 sulla PA22+ va sancita per legge (cfr. rapporto esplicativo pag. 11): «I PF con un rischio ambientale inaccettabile vengono ritirati dal mercato nell'ambito della verifica dell'autorizzazione. Per proteggere l'ambiente si continuerà a limitare in base ai rischi l'impiego degli altri prodotti autorizzati. I prodotti che presentano un rischio elevato saranno sostituiti da altri con un rischio inferiore, sempre se disponibili». • <u>VS:</u> i rischi devono essere ridotti del 35 per cento entro il 2025, il che è una sfida enorme dati i tempi così ristretti. I provvedimenti vincolanti devono essere impostati in modo da mantenere il potenziale di produzione di tutti i settori agricoli. • <u>JU:</u> occorre procedere quanto prima all'introduzione di una tassa d'incentivazione e di un divieto d'uso per i pesticidi di sintesi a titolo privato. L'obiettivo di riduzione entro il 2027 (-50% dei rischi) è realistico perché tutto un settore economico, l'agricoltura, deve adeguarsi. Ciò non deve impedire di fissare un obiettivo più ambizioso per la zona edificabile dove i rischi potrebbero essere ridotti almeno del 90 per cento a breve termine e facilmente (cfr. recenti sviluppi in Francia). • <u>PVL, PES, PSS, PEV, FSP, USS, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Bio suisse, Bioterra CH, BirdLife, Agrarallianz, VSA, AWBR, Zürich WV, COOP:</u> integrare con la tassa d'incentivazione. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio federale introduce strumenti che		

vanno oltre il quadro della politica agricola e quelli già attuati di per sé dalla categoria. Oltre a una possibile revoca dell'autorizzazione va prevista l'introduzione di una tassa d'incentivazione basata sulla tossicità. La tassa d'incentivazione è uno strumento di mercato liberale ed efficiente che consente di raggiungere molto rapidamente gli obiettivi prefissati, senza ostacolare la produzione. I fondi ricavati da questa tassa saranno restituiti integralmente agli agricoltori.

La Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA) e la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), in una lettera al Consiglio federale diffusa ai media, hanno chiesto non soltanto che la Confederazione vieti le sostanze altamente tossiche, bensì anche che venga incrementato l'incentivo a ridurre il consumo di PF, un obiettivo per il quale una tassa d'incentivazione sarebbe uno strumento adeguato.

- Biosuisse: ⁶ ... particolarmente elevati **e introducendo incentivi finanziari**.
- PEV, PVL, PSS, WWF, Greenpeace, ProNatura, Agrarallianz, Bioterra CH, BirdLife, AWBR, Zürich WV: nel progetto di legge non viene indicata la frequenza con cui viene rilevato l'indicatore e, di conseguenza, l'efficacia dello schema di riduzione. Ciò è necessario per misurare se gli obiettivi sono stati raggiunti e, se necessario, per poter correggere il tiro in tempo utile. Anche per le organizzazioni di categoria ciò è indispensabile per poter valutare i risultati dei loro sforzi e, se necessario, per adeguare i provvedimenti che hanno preso.

Aggiungere:

Art. 6a Il Consiglio federale rileva annualmente il valore dell'indicatore/degli indicatori del rischio.

- AWBR, HAWAG, 4aqua, REA, WVS: aggiungere il capoverso per inspiare la procedura di omologazione dei principi attivi.

Capita spesso che i pesticidi debbano essere ritirati dal mercato a causa di rischi, contaminazioni o danni «inaspettati». Per tenere in considerazione il principio di prevenzione e del chi inquina paga, è assolutamente necessario rimediare alla mancanza di trasparenza a livello di procedura di omologazione nonché alla mancanza di partecipazione da parte di gruppi d'interesse e alla mancanza di un filo diretto con i dati del monitoraggio ambientale e delle acque.

Aggiungere nel capoverso il divieto di principi attivi con residui persistenti.

È dimostrato che la persistenza (ovvero la scarsa degradabilità di una sostanza) è di per sé un motivo sufficiente per non autorizzare una sostanza. Ciò è confermato dalle recenti esperienze con i residui di clorotalonil. Pertanto, l'autorizzazione va negata, rispettivamente revocata, per i pesticidi e gli altri principi attivi nonché per i loro metaboliti che possono persistere nelle acque sotterranee a concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro.

Aggiungere nel capoverso il divieto d'uso per i pesticidi sintetici nei settori d'alimentazione e nelle zone di protezione delle acque di captazioni d'acqua potabile.

L'attuale livello di contaminazione delle acque sotterranee e dell'acqua potabile riconducibile ai residui di clorotalonil dimostra che le zone di protezione delle acque non offrono un livello di protezione sufficiente contro i residui di pesticidi. Per proteggere in modo efficace l'acqua potabile è necessario prendere provvedimenti nei settori d'alimentazione più grandi. Si chiede pertanto che nei settori d'alimentazione di captazioni di acqua potabile (e naturalmente anche nelle zone di protezione delle acque sotterranee) possano essere impiegati esclusivamente i PF dell'Elenco delle sostanze ausiliarie per l'agricoltura biologica. Queste sostanze (ad eccezione del rame) si degradano rapidamente data la loro struttura naturale o seminaturale e non sono dannose per le acque sotterranee e per l'acqua potabile.

- USPV: non può essere che se una categoria non raggiunge i propri obiettivi, vengano penalizzate anche tutte le altre.

Tenendo presente l'entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2022, l'anno target 2027 e il probabile ritardo a livello di attuazione dei provvedimenti e di efficacia, è inaccettabile fissare il termine per la valutazione dei risultati nel 2025.

⁶ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 **non saranno raggiunti**, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari **per gli utilizzatori della categoria cui ciò è imputabile entro due anni dalla scadenza del termine**, in particolare revocando l'approvazione per i principi attivi che presentano rischi particolarmente elevati.

- JardinSuisse: serve una tabella di marcia realistica per la valutazione dei valori target. Come menzionato per il capoverso 1 dell'articolo 6b LAgr, gli indicatori del monitoraggio devono rispecchiare la media di diversi anni. P.es. valore target = media degli anni 2027-2030. In questa maniera per «due anni prima della scadenza del termine» si intenderebbe il 2028 (nel progetto è il 2025).
- economiesuisse, Migros, CISA, IG D: se gli obiettivi relativi al rischio associato all'utilizzo di pesticidi non vengono raggiunti, per far sì che ciò avvenga si possono impiegare incentivi finanziari (p.es. adeguamenti a livello di pagamenti diretti o tasse d'incentivazione). In tal modo una parte dell'attuale preventivo federale destinato all'agricoltura potrebbe essere impiegata per premiare, con maggiori pagamenti diretti, le aziende che raggiungono gli obiettivi di riduzione. economiesuisse, invece, respinge la proposta di divieti forfettari per principi attivi omologati.

L'eventuale tassa d'incentivazione dovrà essere impostata tenendo presente alcuni principi. Per ridurre effettivamente gli effetti esterni negativi, la tassa d'incentivazione dovrà essere in funzione del rischio del rispettivo PF e non sul volume di PF impiegato. Una riduzione forfettaria dei quantitativi utilizzati non terrebbe conto delle proprietà molto eterogenee dei numerosi principi attivi dei PF e dei rischi altrettanto eterogenei ad essi correlati.

Il vantaggio di un modello in funzione del rischio è che sull'importo dell'imposta non incide né il prezzo né il dosaggio (ovvero i prodotti più cari ma meno tossici a dosaggio alto non sono penalizzati). La sfida maggiore, tuttavia, è classificare i prodotti nelle varie categorie d'imposizione e definire i dosaggi standardizzati (p.es. se lo stesso prodotto può essere impiegato in colture diverse con dosaggi diversi). Il vantaggio principale di questi modelli è che sono scientificamente fondati. In Danimarca, ad esempio, si applica una tassa d'incentivazione per la quale i PF sono ripartiti in diverse categorie sulla scorta di un indicatore (Pesticide Load In-

	dicator) che valuta i possibili effetti sulla salute umana, l'impatto ambientale (p.es. bioaccumulo e persistenza) e la tossicità ambientale. Nel complesso la tassa danese ha dato risultati molto positivi. Nel giro di 5 anni ha permesso di ridurre il rischio del 40 per cento perché i PF a rischio più alto sono stati in gran parte sostituiti con PF a rischio più basso. Questa tendenza si è registrata anche in Norvegia dove l'uso di PF è diminuito e sempre più spesso si opta per prodotti a rischio più basso. Un'eventuale tassa d'incentivazione dovrebbe inoltre essere ridistribuita senza incidere sulla spesa pubblica. Le entrate generate dal settore agricolo vengono restituite alle aziende agricole in base alle unità standard di manodopera USM. Attraverso il vincolo alle USM si tiene conto del fatto che generalmente le aziende che impiegano più manodopera producono anche di più e pertanto impiegano potenzialmente una quantità maggiore di PF. Le entrate provenienti dalla vendita di PF per l'uso non agricolo vanno ridistribuite alla collettività. La tassa d'incentivazione non deve essere impiegata per aumentare il budget della Confederazione in generale e a favore dell'agricoltura nello specifico. ⁶ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare introducendo incentivi finanziari revocando l'approvazione per le sostanze attive che presentano rischi particolarmente elevati. • <u>Città, ASIC</u>: vista la situazione già critica in molte captazioni di acqua potabile non sembra opportuno lasciare sul mercato i principi attivi a rischio elevato già noti. Secondo il principio di prevenzione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAm) questi principi attivi dovrebbero essere vietati entro il 2023. ⁶ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione per le sostanze attive che presentano rischi particolarmente elevati. Secondo il principio di prevenzione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAm), i principi attivi che presentano rischi particolarmente elevati vengono vietati entro il 2023. • <u>Wissensch. CH</u>: occorre indicare ulteriori provvedimenti oltre la revoca dell'approvazione per i principi attivi che presentano rischi particolarmente elevati, siccome è probabile che questi vengano utilizzati perlopiù su superfici piuttosto piccole.		
Contrari con alternative			
Alternative			
Contrari	AI		USC, LBV, PSL, FSV, ASSAF, Agora, scienzeindustrie, ASIC, Wald-Schweiz
Argomentazioni	• <u>AI</u>: occorre aspettare il 2027 e vedere se gli obiettivi fissati sono stati raggiunti prima di definire nuovi provvedimenti. Non ha senso farlo già nel 2025 prima che gli interventi attuati abbiano piena efficacia. Inoltre devono essere ancora elaborati gli indicatori. • <u>USC, LBV, PSL, swiss Tabac, FSV, ASSAF, Agora</u>: le aziende agricole sono disposte ad assumersi le proprie responsabilità. Nelle aziende i		

primi provvedimenti sono già stati presi, ad esempio nel 2020 è stato introdotto il piano aziendale per il controllo della protezione delle acque. Le vendite di PF per l'agricoltura convenzionale sono in calo. L'impiego del glifosato è diminuito, da solo, di oltre il 50 per cento negli ultimi 10 anni. Altre misure hanno invece tempistiche più lunghe. Generalmente ci vogliono uno-due anni per realizzare un piazzale di lavaggio, tra progettazione, autorizzazione e costruzione. La PA22+ continua a promuovere attivamente la rinuncia ai PF. La pressione sulle aziende è già molto forte. Ogni anno vengono riesaminati numerosi principi attivi, molti dei quali non vengono più autorizzati. L'omologazione dei PF funziona a prescindere da questa regolamentazione. Non ha senso definire altri provvedimenti già nel 2025 prima che gli interventi attuati abbiano piena efficacia. Inoltre devono essere ancora elaborati gli indicatori. Occorre aspettare il 2027 e vedere se gli obiettivi sono stati raggiunti prima di definire nuovi provvedimenti.

- scienceindustries: nel quadro del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari le categorie hanno già acquisito molta esperienza in fatto di provvedimenti efficaci per ridurre i rischi per le acque. Da un'analisi pubblicata recentemente, realizzata congiuntamente da Eawag, Ökotoxzentrum e VSA, è emerso che i provvedimenti introdotti nel quadro del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari per ridurre il dilavamento generano effettivamente un miglioramento della qualità dell'acqua. Inoltre, sono già stati attuati diversi provvedimenti per evitare immissioni puntuali, che rappresentano oltre il 50 per cento delle immissioni totali (p.es. evitare immissioni indesiderate durante la pulizia delle irroratrici). Non tutti i provvedimenti, però, hanno le stesse tempistiche di attuazione. Generalmente ci vogliono uno-due anni per realizzare un piazzale di lavaggio, tra progettazione, autorizzazione e costruzione.

Parallelamente la pressione sulle aziende agricole e sulla produttività continua a crescere. Gli agricoltori dispongono di una gamma sempre più ridotta di principi attivi. Ogni anno ne viene riesaminato un gran numero e molti non vengono più autorizzati. Questa pressione non deve essere aumentata inutilmente. Non ha senso definire altri provvedimenti già nel 2025. Occorre aspettare che gli interventi attuati abbiano piena efficacia.

- Wald-Schweiz: le vendite di PF per la silvicoltura sono esigue ed è da vedere se potranno essere ulteriormente ridotte in maniera drastica. Diversi provvedimenti, per esempio la realizzazione di impianti adeguati di deposito in ambiente umido, necessitano, invece, di tempi più lunghi. Ogni anno vengono riesaminati numerosi principi attivi, molti dei quali non vengono più autorizzati. Non ha senso definire altri provvedimenti già nel 2025 prima che gli interventi attuati abbiano piena efficacia.

Art. 164b Obbligo di comunicare per prodotti fitosanitari

¹ Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	DCPA/CDCA; ZH, LU, SZ, OW, GL, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG	PVL, PSS	USC, LBV, PSL; WWF, Greenpeace, ProNatura; Agrarallianz, IP-Suisse, BioSuisse; Jardin-Suisse, FSP, USS,

			AGRIDEA, VKCS, Migros, IG D
Osservazioni	• <u>DCPA/CDCA; VKCS, ZH</u>: una condizione fondamentale per ridurre i rischi correlati all'utilizzo di PF è sapere dove, quali e quanti PF sono immessi sul mercato. Dati attendibili sui PF commercializzati sono essenziali per definire eventuali misure di riduzione e per valutare se gli obiettivi sono raggiunti. • <u>ZH, SZ, BS, BL, SG, GR, TI</u>: a livello di ordinanze va stabilito per quali attori vanno rilevati i dati (titolari dell'autorizzazione, fabbricanti, importatori o commercianti). Una definizione concreta è necessaria per avere una base di dati attendibile ed esaustiva nonché per evitare doppioni. • <u>PVL, PSS, WWF, Greenpeace, Agrarallianz, IP-Suisse, COOP, FSP, svu, USS, AWBR, VSA</u>: questi dati non costituiscono una base sufficiente per il calcolo degli indicatori. A tal fine devono essere assolutamente impiegati i dati registrati attraverso il sistema d'informazione (ai sensi dell'art. 165^{fbis}). • <u>USC, LBV, PSL, swiss Tabac</u>: la trasparenza in relazione a chi utilizza PF viene migliorata attraverso questo provvedimento. L'USC è favorevole a queste modifiche a condizione che gli stessi provvedimenti, ovvero la registrazione dei dati, si applichino anche ai PB immessi sul mercato. L'USC ritiene che la registrazione presso il punto vendita debba essere obbligatoria per i PF per uso a titolo professionale e non. Il provvedimento non deve comportare un maggior onere amministrativo per gli utilizzatori a titolo professionale. La ripartizione tra i vari gruppi di utilizzatori deve essere la seguente: • utilizzatori a titolo professionale (agricoltura) • utilizzatori a titolo professionale (ortoflorovivaismo) • utilizzatori a titolo professionale (silvicoltura) • enti pubblici (Comuni, Cantoni, servizi di manutenzione) • aziende dei trasporti (ferrovie, ecc.) • utilizzatori a titolo commerciale • utilizzatori a titolo privato • altri • <u>JardinSuisse</u>: devono essere accettati gli attuali sistemi di registrazione dei dati aziendali decentrati. I requisiti dei dati da registrare vanno uniformati a livello nazionale. Deve essere garantito il trattamento confidenziale dei dati. • <u>COOP, IG D</u>: questo provvedimento va inteso a titolo complementare del sistema d'informazione centrale sull'uso di PF previsto all'articolo 165^{fbis}. • <u>Migros, IG D</u>: la registrazione dei dati deve essere disciplinata in modo da avere un dispendio amministrativo minimo e sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione.		
Favorevoli con alternative	VD		Wissensch. CG
Alternative	• <u>VD (DGAV)</u>: aggiungere le importazioni parallele. • <u>Wissensch. CH</u>: è importante che si registrino informazioni non soltanto sui principi attivi, bensì anche su eventuali sostanze ausiliarie. Per definire misure efficaci e garantire la tracciabilità, l'immissione sul mercato e l'applicazione devono poter essere considerate in maniera correlata. Va appurato se la registrazione dei dati sull'immissione sul mercato debba essere sancita nell'articolo 164b o 165^{fbis}. Cfr. le proposte in merito all'articolo 165^{fbis}.		

	² Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.		
Contrati con alternative	GE		
Alternative	<u>GE</u> : superfluo perché integrato nella nuova proposta relativa all'articolo 11a LPChim		
Contrari			scienceindustries, SKW, USPV
Argomentazioni	• <u>scienceindustries, SKW</u>: un obbligo di notifica vige già (art. 40b obbligo di notifica, ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF). • <u>USPV</u>: per valutare i progressi non basta analizzare i volumi di vendita. Fattori quali tossicità ed esposizione sono determinanti se si tratta di valutare il rischio. Queste indicazioni, quindi, non sono rilevanti o quantomeno lo sono soltanto parzialmente.		

Art. 165^{bis} Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari			
¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari a titolo professionale e commerciale.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	DCPA/CDCA; ZH, BE, LU, SZ, OW, GL, SO; BS, BL, AR, SG, GR, TG, TI, JU	PVL, PSS	scienceindustries, SKW, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, IP-Suisse, FSP, USS, VKCS, COOP, ACISI
Osservazioni	• <u>DCPA/CDCA; ZH, BE, LU, OW, GL, SO, AR, SG, GR, TG, TI</u>: un registro centrale di questo genere riveste una valenza notevole. Per gli agricoltori non comporterà praticamente alcun maggior dispendio. • Eliminando il vigente obbligo di registrare le applicazioni di PF nel cosiddetto libretto dei campi e introducendo uno strumento digitale, in futuro questi dati registrati potranno essere valutati. • Ci si attende che con ciò potranno essere chiarite le notevoli differenze tra le cifre dell'attuale rilevamento a campione e quelle relative alle vendite. • Inoltre, in questo modo verranno fornite preziose informazioni per l'esecuzione a livello cantonale. A titolo d'esempio, le attività di consulenza agricola e di monitoraggio potranno essere svolte in funzione del rischio e in maniera più efficiente. • <u>BL</u>: si fa presente che gli utilizzatori di PF nel settore agricolo sono già obbligati a registrare dettagliatamente le applicazioni di PF ai fini del controllo. Per quanto riguarda la creazione di un sistema d'informazione centrale va quindi prestata attenzione affinché vengano sfruttate le sinergie esistenti e vengano presi in considerazione i dati disponibili presso i servizi fitosanitari agricoli. • <u>SZ</u>: dal profilo dell'esecuzione va detto che per le autorità esecutive è praticamente impossibile gestire l'attuazione dell'obbligo di registrazione. • <u>BS, GR, SG</u>: l'analisi degli acquisti di PF da parte dei titolari di autorizzazioni menzionato nel rapporto della Commissione potrebbe per contro non avere alcuna utilità supplementare dal profilo della stima del rischio rispetto al perfezionamento previsto del rilevamento delle cifre relative al volume delle vendite presso i responsabili dell'immissione sul mercato.		

	• <u>ZH</u>: la Confederazione deve armonizzare i sistemi di registrazione esistenti e assumersi il compito di coordinarli. • <u>VKCS, BL, BS, TI, SwissOlio</u>: nel creare un sistema d'informazione centrale si devono sfruttare le sinergie esistenti ed evitare i doppioni. • <u>PVL, PSS</u>: favorevoli alla creazione di un sistema d'informazione centrale, auspicato da tempo. Soltanto con un valido sistema di monitoraggio è possibile calcolare il rischio e ridurlo in modo mirato. Siccome per gli utilizzatori del primario si applica già l'obbligo di registrare le applicazioni di PF, per loro il maggior dispendio è contenuto. • <u>scienceindustries, SKW</u>: nel complesso favorevoli all'impegno in vista di accrescere la trasparenza e d'informare il pubblico. Infatti: una maggiore trasparenza rafforza la fiducia dei cittadini nello Stato e nell'industria e può favorire una corretta percezione del rischio da parte della popolazione. Le applicazioni di PF devono già essere documentate (controlli PER). L'importante è che sia messo a disposizione degli utilizzatori uno strumento di registrazione facile da usare. Per la messa a punto e l'introduzione del sistema d'informazione vanno considerati in particolare i punti seguenti: • costi del progetto; • dispendio per gli utilizzatori; • protezione dei dati; • finanziamento: il sistema d'informazione non deve essere finanziato con una tassa d'incentivazione sui PF perché ciò comporterebbe ulteriori svantaggi concorrenziali per l'agricoltura svizzera. • <u>WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, FSP, USS</u>: soltanto con un valido sistema di monitoraggio è possibile calcolare il rischio e ridurlo in modo mirato. I pesticidi sono prodotti tossici e pericolosi. La Confederazione deve assolutamente avere un quadro di quali prodotti vengono utilizzati, dove e in quali quantità. Le cifre sulle vendite utilizzate finora non sono attendibili e talvolta sono fuorvianti. Da un lato non indicano le variazioni delle scorte, dall'altro se segnano un calo non significa necessariamente che il rischio sia diminuito. I dati utilizzati finora, quindi, comportano una distorsione del raggiungimento degli obiettivi. Tutti gli attori, sia i produttori sia i consumatori, beneficerebbero della maggiore trasparenza sulla problematica dei pesticidi che si avrà grazie ai dati registrati nel sistema d'informazione. Nel dibattito in atto sull'impiego di pesticidi in Svizzera, la mancanza di dati causa una notevole incertezza, penalizza il dialogo in vista di una soluzione e soprattutto accentua la percezione degli utilizzatori di essere presi di mira e incompresi. Grazie a questo sistema d'informazione è possibile non soltanto ridurre i rischi in maniera trasparente, bensì anche riportare il dibattito a toni più pacati e su basi concrete. Favorevoli alla registrazione mirata delle applicazioni di PF. Siccome gli utilizzatori nel primario sono già obbligati a documentarle, il dispendio generato è ragionevole. • <u>IP-Suisse</u>: soltanto con un valido sistema di monitoraggio è possibile calcolare il rischio e ridurlo in modo mirato. La Confederazione deve assolutamente avere un quadro di quali prodotti vengono utilizzati, dove e in quali quantità. Le cifre sulle vendite utilizzate finora non sono sufficienti. Se segnano un calo non significa necessariamente che il rischio sia diminuito. La registrazione comporta un maggiore dispendio che deve essere regolamentato e contenuto per quanto possibile.		
Favorevoli con alternative	ZH		USC, LBV
Alternative			

	• <u>ZH, USC, LBV</u>: i PF comportano rischi anche se utilizzati a titolo privato. Pertanto l'obbligo di registrazione deve essere applicato anche per l'impiego a titolo privato. Per «commerciale» l'USC intende anche gli enti pubblici e le aziende dei trasporti. ¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari a titolo professionale, e commerciale e privato. • <u>Vogelwarte, Vision Lw.</u>: ¹ Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a registrare comunicare alla Confederazione i dati pertinenti nel sistema d'informazione centrale.		
Contrari con alternative			JardinSuisse, USPV
Alternative	• <u>JardinSuisse</u>: occorre riformulare l'articolo. Si contesta un sistema d'informazione centrale dettagliato sull'impiego di PF gestito dalla Confederazione con accesso remoto da parte delle diverse istanze coinvolte. È messa in dubbio l'accettazione di un sistema di sorveglianza statale con accesso diretto ai dati da parte di esterni. Proposta alternativa: lo Stato può fissare requisiti minimi per quanto riguarda i contenuti delle informazioni che l'utilizzatore di PF all'occorrenza deve poter fornire alle persone e agli enti citati. Motivazioni - Le aziende produttrici dispongono già di registrazioni sulla gestione delle colture alle <u>condizioni proprie dell'azienda</u> e /o per il riconoscimento SwissGap. Per questo è anche più semplice attenersi alla <u>protezione dei dati</u>. - Bisogna procedere evitando le doppie registrazioni da parte delle aziende. A titolo di esempio si devono <u>riconoscere le informazioni registrate in un'azienda a scopi diversi</u>, p.es. anche per una visione d'insieme sulla gestione delle colture, SwissGap, eccetera. - CePa è la dimostrazione che per elaborare e introdurre un sistema centrale sono necessarie tempistiche lunghe, prima di riuscire a soddisfare le varie richieste delle parti coinvolte e averne l'approvazione. Si tratta di tempo prezioso sottratto all'attuazione di provvedimenti di riduzione. Domande - Tra gli utilizzatori a titolo professionale/commerciale rientrano, ad esempio, anche molti addetti alla manutenzione di giardini che applicano piccole quantità di PF su superfici poco estese presso clienti privati, come possono/devono essere registrate adeguatamente queste applicazioni di PF? - Qual è l'utilità generale dal profilo ambientale di un sistema d'informazione centrale federale rispetto alla registrazione decentrata? • <u>USPV</u>: eliminare il testo proposto e sostituirlo con:		

	Art. 165^{fbis} Il Consiglio federale definisce la procedura di calcolo, congiuntamente alle organizzazioni di categoria interessate e tenendo conto degli obiettivi e indicatori fissati all'articolo 6b capoversi 1 e 2. Non ha alcun senso mettere a punto un sistema d'informazione centrale fintantoché non sono stati definiti gli indicatori da calcolare e verificare. Il monitoraggio va stabilito in seguito con le categorie cui spetta l'attuazione. A tale scopo vanno considerati aspetti specifici delle singole categorie (lavoro salariato, scambio di superfici, ecc.). Non devono risultare nemmeno registrazioni di dati complementari. Il monitoraggio deve avvenire sulla base di dati già disponibili o sostituire altre registrazioni nella produzione. L'onere amministrativo è già molto considerevole. Deve, inoltre, essere garantito l'accesso ai dati alle organizzazioni di categoria preposte all'attuazione. Parallelamente la proprietà dei dati va lasciata ai produttori e la protezione dei dati va garantita.		
Contrari	GE, AG		swiss Tabac, ASSAF, FSV
Argomentazioni	• <u>swiss Tabac, FSV</u>: si mette in moto una macchina amministrativa assai complessa per un risultato che non apporterà alcun vantaggio in più a livello di protezione dell'ambiente. • <u>GE</u>: superfluo perché inserito nell'articolo 11b LPChim. Sarà invece necessario che il sistema sia perfettamente adeguato all'utilizzo agricolo e permetta di tenere il registro dei trattamenti delle colture ai sensi dell'ordinanza sulla produzione primaria. • <u>AG</u>: un sistema d'informazione centrale sull'impiego di PF (e PB) comporta un notevole dispendio amministrativo giustificabile da un'utilità altrettanto considerevole. Se questa proposta non può essere accolta si prega di vagliare eventualmente la possibilità di integrare una banca dati già consolidata in agricoltura prima di crearne e introdurne una nuova.		

Art. 165^{fbis} Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari ² Chiunque utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti fitosanitari registra tutte le applicazioni nel sistema d'informazione.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni
Favorevoli	SZ	PSS	USC, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, USP, USS, svu, AWBR, AGRIDEA, BirdLife
Osservazioni	• <u>SZ</u>: dal profilo dell'esecuzione va detto che per le autorità esecutive è praticamente impossibile gestire l'attuazione dell'obbligo di registrazione. • <u>USC</u>: per «commerciale» l'USC intende anche gli enti pubblici e le aziende dei trasporti. • <u>AGRIDEA</u>: nell'attuazione si dovrebbe prestare attenzione affinché il dispendio amministrativo delle aziende non aumenti in maniera sproporzionata. I dati vanno registrati una volta sola ed essere messi a disposizione per altri utilizzi.		
Favorevoli con alternative	ZH; BL, GR, AI, VS		Vision Lw., Agora, Vogelwarte, CFSB

Alternative	• <u>ZH, GR, AI, Agora, CFSB</u>: i PF comportano rischi anche se utilizzati a titolo privato. Pertanto l'obbligo di registrazione deve essere applicato anche per l'impiego a titolo privato. • <u>BL</u>: va aggiunto che il Consiglio federale fissa a livello di ordinanza i mezzi ausiliari adeguati. • <u>VS</u>: laddove fosse eventualmente possibile concretizzare l'obbligo di registrazione attraverso un registro centrale, bisogna tenere conto del suo elevato dispendio. Le aziende che sono già assoggettate a un obbligo di registrazione nel quadro dei pagamenti diretti, devono passare a un altro sistema. Le numerose piccole aziende che non hanno diritto a pagamenti diretti devono essere registrate nei sistemi informatici, nonché fruire della necessaria formazione e consulenza. Nuove domande sorgono per quanto riguarda i controlli dell'obbligo di registrazione. Va appurata la possibilità di sfruttare sinergie con altri obblighi di registrazione nello stesso sistema. Un'altra possibilità sarebbe delegare questo compito alle organizzazioni di categoria. • <u>Vision Lw, Vogelwarte</u>: ² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e deve comunicarli.		
Contrari con alternative			Swiss Fruit
Alternative	• <u>Swiss Fruit</u>: il livello di dettaglio dei dati e delle applicazioni è vago e impreciso. Non servono più dati rispetto a quelli per il controllo PER. L'impiego di PF deve essere già documentato attualmente (controllo PER, Suisse Garantie, SwissGap). I costi del progetto, il dispendio per gli utilizzatori e per la protezione dei dati devono avere massima priorità. Dalla Confederazione ci si attende che vengano escluse le registrazioni multiple e che si riduca l'onere amministrativo per gli utilizzatori a titolo professionale. ² Chiunque utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti fitosanitari registra tutte le determinate applicazioni nel sistema d'informazione.		
Contrari			swiss Tabac, ASSAF, FSV
Argomentazioni	• <u>swiss Tabac, FSV</u>: si mette in moto una macchina amministrativa assai complessa per un risultato che non apporterà alcun vantaggio in più a livello di protezione dell'ambiente. • <u>ASSAF</u>: la doppia registrazione sul fronte delle vendite e dell'applicazione è superflua.		

Art. 165^{bis} Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari			
³ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione: a) i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza; b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza; c) il gestore interessato da questi dati; d) i terzi autorizzati dal gestore.			
	Cantoni	Partiti	Organizzazioni

Favorevoli		PVL, PSS	USC, LBV, WWF, Greenpeace, Pro Natura, Agrarallianz, FSP, USS, Swisspatat, vitiswiss
Osservazioni	• <u>USC, LBV, Swisspatat, vitiswiss</u>: favorevoli a condizione che: 1. l'applicazione di PF non debba essere registrata in un altro libretto dei campi; 2. l'applicazione di PF non debba più essere registrata dagli agricoltori nel quadro dei controlli PER; 3. il sistema d'informazione in futuro indichi agli agricoltori le limitazioni e le norme speciali per l'utilizzo di un PF. La Confederazione deve approntare uno strumento di registrazione centrale semplice da utilizzare (libretto dei campi elettronico) collegato ai dati cantonali sulle aziende in modo da evitare le registrazioni multiple. Il provvedimento non deve comportare un maggior dispendio amministrativo per gli utilizzatori a titolo professionale. Inoltre, i servizi fitosanitari cantonali e i servizi di consulenza devono essere in grado di aiutare gli agricoltori nella registrazione dei dati. I dati servono in primo luogo all'Ufficio federale dell'agricoltura e ai servizi cantonali dell'agricoltura per svolgere i propri compiti. Altri servizi possono acquisire i dati dai servizi dell'agricoltura, su richiesta e in forma anonimizzata, se sono importanti per la loro attività e se esiste un interesse giustificato. a) le autorità cantonali di esecuzione: l'Ufficio federale dell'agricoltura: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza; b) i servizi cantonali dell'agricoltura di esecuzione e i servizi da esse essi incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza; • <u>PVL, PSS e WWF, Greenpeace, Agrarallianz, FSP, USS, Zürich VW</u>: l'UFAM deve rientrare tra i servizi federali che possono accedere ai dati nel sistema d'informazione nel quadro dei compiti assegnati loro dalla legge.		
Favorevoli con alternative	SZ		VSA, Zürich WV
Alternative	• <u>SZ</u>: aggiungere: e) in forma aggregata e anonimizzata, le organizzazioni di categoria definite dal Consiglio federale secondo l'articolo 6b capoverso 5: per valutare e riferire sugli effetti dei provvedimenti presi secondo l'articolo 6b capoverso 4; • <u>VSA</u>: aggiungere la ricerca in modo che, dai dati, nei progetti di ricerca sia possibile acquisire informazioni supplementari utili anche per altri servizi e persone (p.es. nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari). e) la ricerca: per svolgere un'analisi approfondita dei dati a disposizione. • <u>Zürich WV</u>: i dati devono essere messi a disposizione anche dei servizi di erogazione d'acqua. Ciò consentirebbe loro di impostare il controllo autonomo stabilito dalla legge in maniera più efficace in funzione dei rischi reali nel comprensorio delle captazioni. b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli nonché i servizi di erogazione d'acqua nel quadro del		

	controllo autonomo giusta l'ODerr: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza.		
Contrari con alternative			
Alternative			
Contrari			swiss Tabac, FSV, ASSAF
Argomentazioni	• <u>swiss Tabac, FSV</u>: si mette in moto una macchina amministrativa assai complessa per un risultato che non apporterà alcun vantaggio in più a livello di protezione dell'ambiente. <u>ASSAF</u>: la doppia registrazione sul fronte delle vendite e dell'applicazione è superflua.		

4.3 Altre proposte e osservazioni

4.3.1 Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici

Art. 8 Obbligo di diligenza

Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per proteggere la vita e la salute. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti informazioni del fabbricante.

- DCPA/CDCA; LU, OW, NW, SO, AI, AG, VS: con la riformulazione dell'obbligo di diligenza di cui all'articolo 8 LPChim si dà più rilevanza alla riduzione del rischio e al principio di prevenzione nel diritto sui prodotti chimici. Dalle sostanze che hanno proprietà pericolose si deve proteggere anche l'ambiente. Si devono pertanto osservare anche le prescrizioni di legge in materia di protezione dell'ambiente, delle acque, della salute e del lavoro.

Art. 8 Obbligo di diligenza

Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per proteggere la vita, la salute **e l'ambiente**. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti informazioni del fabbricante.

- TI: inserire il capoverso 1: Il prodotto fitosanitario è omologato se nell'impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici, **sull'ambiente e sull'acqua potabile**.
- VKCS: sarebbe opportuno dare maggiore valenza all'obbligo di diligenza già nell'articolo 8 e sottolineare maggiormente l'aspetto della prevenzione.

Art. 8 Obbligo di diligenza

Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e prendere le misure necessarie per proteggere la vita e la salute. Deve in particolare tenere conto delle pertinenti informazioni del fabbricante **e delle autorità preposte all'omologazione. Inoltre, vanno prese misure precauzionali per evitare e ridurre i rischi.**

- GR, TG, SG, AR, TI, PEV, PVL, PSS, PES, WWF, Greenpeace ProNatura, Agrarallianz, Bioterra CH, BirdLife, Vogelwarte, Vision Lw, apisuisse, svu, Città, AWBR, SKS, USS, WVS, UFS, VKMB, 4acqua, HAWAG, REA, Eawag: con la riformulazione dell'obbligo di diligenza di cui all'articolo 8 LPChim si dà più rilevanza alla riduzione del rischio e al principio di prevenzione nel diritto sui prodotti chimici.

Art. 8 Obbligo di diligenza

Chi utilizza sostanze o preparati deve prestare attenzione alle loro proprietà pericolose e **ricorrere a misure precauzionali per evitare e ridurre i rischi. Osserva le prescrizioni di legge in materia di protezione dell'ambiente, delle acque, della salute e del lavoro** e tiene conto delle informazioni del fabbricante.

Art. 10 Omologazione di prodotti biocidi

² Il prodotto biocida è omologato se per l'impiego previsto in particolare:

- a. è sufficientemente efficace;
- b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o domestici.

- SG: in analogia all'elenco «[...] per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente [...]» nei nuovi articoli proposti, segnatamente 25a capoverso 1 LPChim e 6b cpv. 1 LAgr, anche qui vanno menzionati l'ambiente e l'acqua potabile:
 - b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o domestici **nonché sull'ambiente e sull'acqua potabile.**
- AR: in analogia all'elenco «[...] per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente [...]» nei nuovi articoli proposti, segnatamente 25a capoverso 1 LPChim e 6b cpv. 1 LAgr, anche qui va menzionato l'ambiente.
 - b. non ha effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o domestici **nonché sull'ambiente.**

Art. 11 Omologazione di prodotti fitosanitari

¹ Il prodotto fitosanitario è omologato se nell'impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici.

- OW, DCPA/CDCA, SO, NW, AR, AI, VS, 4aqua, UFS: l'articolo 8 LPChim va riformulato per armonizzarlo con l'articolo 1 OPF. Soltanto se le sostanze non hanno effetti collaterali inammissibili sull'ambiente si può garantire che non ve ne siano sulla salute umana o di animali da reddito o domestici.

Art. 11 ¹ Il prodotto fitosanitario è omologato se nell'impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o su quella di animali da reddito o domestici **nonché effetti inammissibili sull'ambiente.**

- GR, AG, SG, VKCS: soltanto se il prodotto fitosanitario non ha effetti collaterali inammissibili sull'ambiente si può garantire che non ve ne siano sulla salute umana o di animali da reddito e domestici.

Art. 11 ¹ Il prodotto fitosanitario è omologato se nell'impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici **nonché effetti inammissibili sull'ambiente e sull'acqua potabile.**

Art. 24 Prescrizioni concernenti i requisiti personali e tecnici

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti personali e tecnici per l'utilizzazione di sostanze e preparati che presentano proprietà particolarmente pericolose, specifiche caratteristiche di pericolosità o rischi particolari. Se necessario per la protezione della vita e della salute, stabilisce un obbligo d'autorizzazione.

² Disciplina come possono essere acquisite le conoscenze tecniche necessarie.

- DCPA/CDCA, LU, SZ, NW, OW, SO AR, AI, TG, AG, GR, VS:

Capoverso 1:

- per un'attenta politica del rischio, tesa a proteggere la vita, la salute e l'ambiente, è necessario un obbligo d'autorizzazione per l'uso a titolo professionale o commerciale di tali sostanze e preparati;
- le conoscenze da dimostrare in adempimento dell'obbligo di autorizzazione dovrebbero essere impostate in analogia all'attestato professionale in campo fitosanitario: validità limitata e obbligo di rinnovo, validità ad personam;
- attualmente è previsto che 5 persone al massimo sotto la guida del titolare dell'autorizzazione possano manipolare tali sostanze e preparati. Questa situazione pone un rischio che va valutato;
- Analogamente ai PF, si dovrebbe limitare notevolmente l'accesso a tali sostanze e preparati per l'uso privato ai sensi del principio di prevenzione;
- Nel caso dei PF ciò deve avvenire nel quadro dell'omologazione (= limitazione del campo di applicazione). Gli sforzi del servizio di omologazione in tal senso finora non hanno dato i frutti sperati.

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti personali e tecnici per l'utilizzazione di sostanze e preparati che presentano proprietà particolarmente pericolose, specifiche caratteristiche di pericolosità o rischi particolari. Se necessario per la protezione della vita e della salute, stabilisce un obbligo d'autorizzazione.

Tali sostanze e preparati che presentano proprietà particolarmente pericolose, specifiche caratteristiche di pericolosità o rischi particolari, non sono accessibili agli utilizzatori privati.

Capoverso 2: riformulare secondo gli standard SEFRI nell'ambito della formazione professionale e ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1).

Vi sono lacune per quanto riguarda l'uso privato di questi prodotti. Vanno presi provvedimenti per garantire che i prodotti ecotossici siano impiegati a regola d'arte anche da chi non ne fa un uso a titolo professionale e commerciale. Eventualmente in questo caso va consentito esclusivamente l'uso delle sostanze e dei preparati omologati per l'agricoltura biologica.

- AR, TG, AG, GR, TI:

² Disciplina ~~come possono essere acquisite le conoscenze tecniche necessarie~~ **l'acquisizione delle competenze professionali nonché la sicurezza della qualità e lo sviluppo della qualità dei corsi di formazione continua.**

- PEV, PES, PVL, PSS, WWF, Pro Natura, Bioterra CH, BirdLife, Vogelwarte, Agrarallianz, Vision Lw, Bio Suisse, CISA, apisuisse, SKS, NF CH, HAWAG, Regio Energie Amriswil, 4aqua, VKMB, WVS, FFW, USS, ABWR, Città, svu, SWG:

Capoverso 1: l'obbligo d'autorizzazione per l'uso di sostanze e preparati è la base di una politica del rischio attenta. È fondamentale ottenere un'autorizzazione speciale onde evitare il rischio di un impiego da parte di terzi non qualificati.

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti personali e tecnici per l'utilizzazione di sostanze e preparati che presentano proprietà particolarmente pericolose, specifiche caratteristiche di pericolosità o rischi particolari. ~~Se necessario per la protezione della vita e della salute, stabilisce un obbligo d'autorizzazione.~~ **Stabilisce un obbligo d'autorizzazione per l'uso a titolo professionale e commerciale.**

Capoverso 2: riformulare secondo gli standard SEFRI nell'ambito della formazione professionale e ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LFCo.

~~² Disciplina come possono essere acquisite le conoscenze tecniche necessarie l'acquisizione delle competenze professionali nonché la sicurezza della qualità e lo sviluppo della qualità dei corsi di formazione continua.~~

4.3.2 Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura

Art. 3 Definizioni e campo d'applicazione

¹ L'agricoltura comprende:

- a. la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
- b. la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell'azienda di produzione;
- c. lo sfruttamento di superfici vicine all'ambiente naturale.

^{1bis} I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all'agricoltura. Essi presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere a–c.¹

² All'orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.²

³ I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.

⁴ All'apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.³

- IP-Suisse, Bio Suisse, Migros, CISA, IG D: affinché anche gli utilizzatori di PF vengano assoggettati agli obblighi relativi allo schema di riduzione è necessario precisare il campo d'applicazione della LAgr. Anche i produttori e i commercianti di PF (responsabili dell'immissione sul mercato) vanno assoggettati all'obbligo di comunicare.

Art. 3 Definizioni e campo d'applicazione

⁵ **Le disposizioni degli articoli 6b, 164b, 165^{bis} e 165g si applicano anche per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari a titolo professionale e commerciale al di fuori dell'agricoltura.**

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

Zürich WV: le acque sotterranee da cui si ricava la derrata alimentare acqua potabile devono adempiere particolari requisiti qualitativi nell'ottica della protezione a scopo preventivo. L'obiettivo è poter fornire un'acqua potabile per quanto possibile naturale. Per questo motivo le acque sotterranee da cui essa si ricava non dovrebbero essere contaminate da sostanze estranee, quali principi attivi di pesticidi o metaboliti.

Questo obiettivo è stato inserito anche nel Piano d'azione sui prodotti fitosanitari e sarà perseguito concretamente in maniera vincolante nel quadro dell'attuazione dell'lv. pa. 19.475 (cfr. obiettivo intermedio 3 cap. 5.5. pag. 21/77: «Entro il 2027, al fine di migliorare la qualità dell'acqua potabile,

l'inquinamento delle acque sotterranee utilizzate dovuto ai prodotti di degradazione dei PF classificati rilevanti viene ridotto notevolmente rispetto allo stato del 2017»).

Nell'ambito delle acque sotterranee i settori d'alimentazione rappresentano le zone chiaramente delimitate essenziali per le captazioni onde poter garantire la necessaria protezione a scopo preventivo della qualità dell'acqua potabile. Per raggiungere l'obiettivo, la proposta 4 contiene provvedimenti concreti basati sui settori d'alimentazione volti a proteggere le acque sotterranee. L'aggiunta permette di tenere conto di quanto auspicato dalla popolazione e della pratica attuale (procedimenti di preparazione semplici / acqua potabile naturale).

Questa richiesta è attuabile in modo rapido anche dal punto di vista dell'agricoltura e va estesa anche alla zona di protezione S3: <https://www.sbv-usp.ch/de/verzicht-auf-problematische-pflanzenschutzmittel/>

Nuovo capoverso dopo il capoverso 2:

Per ridurre la contaminazione delle acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile nel settore d'alimentazione di captazioni d'interesse pubblico di acqua potabile non vanno impiegati pesticidi i cui principi attivi e metaboliti possono essere presenti nelle acque sotterranee in concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi al litro.

Swiss Fruit: non soltanto la Confederazione sostiene costi per l'attuazione di questa iniziativa parlamentare, bensì soprattutto le aziende e le rispettive cerchie. In frutticoltura i costi aggiuntivi senza compensazione sul mercato sono stimati a circa 50 milioni di franchi l'anno.

Capoverso 7 (nuovo):

7 Il Consiglio federale indennizza le spese delle organizzazioni di categoria e concede un sostegno finanziario per le infrastrutture e gli investimenti materiali delle aziende nell'ambito dell'attuazione dei provvedimenti.

VKCS:

Proposta: adeguare le disposizioni penali nella LAgr e nella LPChim.

In vista dell'applicazione dei nuovi obblighi mancano le disposizioni penali in caso di inosservanza. In generale la LAgr contiene poche disposizioni penali che riguardano l'impiego di PF non conforme alla legge. Alcune infrazioni in questo frangente sono contemplate da altre legislazioni (legge sui prodotti chimici, legge sulla protezione dell'ambiente, legge sulla protezione delle acque, ecc.). In questo modo l'obiettivo di protezione della LAgr è messo concretamente a rischio. Le infrazioni generali nell'ambito dell'immissione sul mercato e dell'uso di PF non sono punibili in quanto tali. È il caso, ad esempio, dell'immissione sul mercato di prodotti di qualità scadente (impurità, differenze di formulazione, controllo della qualità insufficiente) o dell'inosservanza delle istruzioni d'uso da parte dell'utilizzatore di PF. Il fatto che manchino disposizioni del genere dà l'impressione che non sia importante che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori adempiano l'obbligo fondamentale di diligenza. Ciò può spingere gli attori ad adottare comportamenti irresponsabili.

4.3.3 Ordinanza del 28 ottobre 1998³ sulla protezione delle acque

- SG: allegato 2 numero 22 capoverso 2 numero 11. Aggiungere: pesticidi organici e rispettivi metaboliti (prodotti biocidi e prodotti fitosanitari).

Questa aggiunta è necessaria perché il capoverso 1 dell'articolo 6b LAgr, così com'è stato proposto, non riduce sufficientemente i rischi per le acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile. L'attuale situazione, per esempio per quanto riguarda la contaminazione dell'acqua potabile da

³ RS 814.201

metaboliti del clorotalonil, mostra che deve essere attribuita una rilevanza decisamente maggiore alla riduzione delle concentrazioni di metaboliti di PF nelle acque sotterranee.

In alternativa si potrebbe aggiungere anche un capoverso 1a all'articolo 6b LAgr:

LAgr 6b ¹ Nel settore di protezione delle acque A_u non vanno utilizzati prodotti fitosanitari che possono comportare concentrazioni di metaboliti nelle acque sotterranee superiori a 0,1 microgrammi al litro.

Di conseguenza, ai PF che non adempiono questa condizione a causa della loro persistenza nell'ambiente dovrebbe essere revocata l'autorizzazione.

- Città: il Consiglio federale è invitato a integrare l'ordinanza sulla protezione delle acque onde applicare un divieto generale d'uso di pesticidi nei settori d'alimentazione Z_u e Z_o di captazioni ai sensi dell'articolo 29 OPAC.

4.3.4 Rapporto esplicativo

- EAWAG, Wissensch. CH, WWF, USS, VSA: **considerare il drenaggio nell'indicatore e nell'omologazione**

Attualmente nell'omologazione non si tiene debitamente conto del drenaggio. Mancano, inoltre, provvedimenti per ridurre l'esposizione da drenaggio anche se quest'ultimo è un'importante via d'immissione di PF nelle acque. L'indicatore dovrebbe pertanto tenerlo in considerazione. Parallelamente occorre svolgere ulteriori attività di ricerca per migliorare la stima dell'esposizione nell'omologazione.

- EAWAG, Wissensch. CH, WWF, USG: **concretizzazione prevista, pag. 20 segg.**

L'elaborazione degli indicatori di rischio dovrebbe avvenire con la partecipazione di esperti di tutti i settori rilevanti, anche di quelli del monitoraggio ambientale dei pesticidi nonché di quelli che hanno stabilito i valori numerici inseriti nell'OPChim con modifica del 01.04.2020.

Il rapporto esplicativo non tiene conto del testo dell'OPChim modificato il 01.04.2020. Non viene menzionato alcun metodo di calcolo dell'indicatore, tuttavia si rilevano notevoli analogie con gli indicatori agroambientali secondo il modello Synops come quelli recentemente pubblicati da Laura de Baan (Agroscope) (L. de Baan / Science of the Total Environment 715 (2020) 136881). L'indicatore non ha alcun riferimento diretto ai rischi secondo l'allegato 2 OPChim e si riferisce soltanto al sistema di valutazione del rischio dell'omologazione di PF.

Si deve evitare che nel 2027 in base all'indicatore si rilevi una riduzione del rischio del 50 per cento, ma che tuttavia la riduzione del rischio secondo l'OPChim sia notevolmente minore. Per questo l'indicatore dovrebbe essere integrato con la valutazione del rischio giusta l'OPChim.

Verificare l'efficacia dei provvedimenti di riduzione del rischio prima di integrarli nell'indicatore.

Per molti provvedimenti di riduzione dell'esposizione mancano studi attendibili. Pertanto, non si sa con certezza se i provvedimenti decisi sono in grado di ridurre effettivamente l'esposizione come previsto nell'omologazione. Da alcune analisi del ministero tedesco per l'ambiente è emerso che secondo i risultati del monitoraggio la riduzione delle immissioni di nicosulfuron relativamente alla semina a lettiera è stata sopravvalutata.

- EAWAG, Wissensch. CH: **«Con i dati attualmente a disposizione è possibile, sulla base del volume di vendite di PF rilevato annualmente e disponibile per tutto il territorio nazionale, della tossicità dei principi attivi e dei provvedimenti per ridurre l'esposizione, mettere a punto un indicatore in grado di rappresentare il rischio potenziale dei PF.»**

Il volume delle vendite non consente di determinare nello specifico l'esposizione degli organismi acquatici a determinati principi attivi, poiché secondo l'Elenco dei prodotti fitosanitari ogni prodotto ha dosaggi e oneri diversi. Le differenze possono essere maggiori soprattutto per i prodotti con più principi attivi. È positivo il fatto che tutte le applicazioni debbano essere registrate in modo preciso perché ciò comporterà una maggiore attendibilità della stima dell'esposizione. L'indicatore deve rilevare un miglioramento rispetto agli anni 2012-2015. Tuttavia, per questi anni non si dispone di dati precisi sulle applicazioni e ciò influisce sull'attendibilità dell'indicatore.

Armonizzazione della risoluzione dell'indicatore con le previste caratteristiche specifiche per categoria

Le categorie devono definire provvedimenti (programmare, quantificare, pubblicare). A tal fine devono conoscere l'origine dei rischi (vie d'immissione, periodo, coltura). Per calcolarli non basterebbe un indicatore nazionale per principio attivo, bensì servirebbero almeno integrazioni specifiche per categoria.

Se vanno fatte ulteriori differenziazioni tra le categorie, per esempio tra agricoltori, ovvero professionisti, e giardini privati o parchi e giardini pubblici, bisogna che ciò sia chiaro fin dalle fasi iniziali dello sviluppo dell'indicatore. Non si può procedere a modifiche in un secondo tempo perché la risoluzione (aggregazione) dell'indicatore deve essere maggiore.

- **PIOCH: Capitolo 3**

Fattori di rischio - Osservazioni

La situazione è ben più complessa di quanto lasci intendere il rapporto.

- Volume: indicatore facile da calcolare ma poco pertinente (possono esserci prodotti altamente tossici utilizzati a basso dosaggio e prodotti poco tossici utilizzati in grandi quantità).
- Tossicità: occorre già sviluppare un indicatore unico per la tossicità visto che attualmente si distingue tra tossicità per l'uomo, tossicità per le api, tossicità per i pesci, eccetera.
- Esposizione: certamente può essere influenzata dal metodo d'applicazione, ma anche dal prodotto stesso (maggiore o minore volatilità, solubilità, ecc.).

Abbreviare il termine per la realizzazione di una base di dati sugli utilizzatori e i rivenditori.

Il termine del 2025 per approntare una base di dati operativa è troppo lungo visto che l'idea è rendere rapidamente operativo il monitoraggio!

Ciò a maggior ragione se si considera che se si prevede che gli obiettivi di riduzione non saranno raggiunti, dovranno essere presi provvedimenti due anni prima (v. cpv. 6 art. 6b LAGr), quindi quando la base di dati non sarà ancora disponibile!

5 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Abbreviazione	Partecipanti	Data
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich Chancellerie d'État du canton de Zurich Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo	11.05.2020
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'État du canton de Berne Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna	08.05.2020
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern Chancellerie d'État du canton de Lucerne Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna	17.05.2020
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	21.04.2020

	Chancellerie d'État du canton d'Uri Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri	
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d'État du canton de Schwytz Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto	07.04.2020
OW	Volkswirtschaftsdepartement Obwalden Chancellerie d'État du canton d'Obwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo	16.04.2020
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d'État du canton de Nidwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo	17.05.2020
GL	Staatskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d'État du canton de Glaris Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona	12.05.2020
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'État du canton de Zoug Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo	08.05.2020
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Chancellerie d'État du canton de Fribourg Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo	17.05.2020
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d'État du canton de Soleure Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta	13.05.2020
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Chancellerie d'État du canton de Bâle-Ville Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città	06.05.2020
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d'État du canton de Bâle-Campagne Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna	16.05.2020
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Chancellerie d'État du canton de Schaffhouse Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa	29.04.2020
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno	17.05.2020
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno	14.05.2020
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'État du canton de St-Gall Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo	17.05.2020
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden Chancellerie d'État du canton des Grisons Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni	12.05.2020
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'État du canton d'Argovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia	29.04.2020
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d'État du canton de Thurgovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia	17.05.2020
TI	Staatskanzlei des Kantons Tessin Chancellerie d'État du canton du Tessin Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	17.05.2020
VD	Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud	17.05.2020
VS	Staatskanzlei des Kantons Wallis Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	17.05.2020

	Cancelleria dello Stato del Cantone Vallese	
NE	Staatskanzlei des Kantons Neuenburg Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel	17.05.2020
GE	Staatskanzlei des Kantons Genf Chancellerie d'Etat du Canton de Genève Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra	05.05.2020
JU	Staatskanzlei des Kantons Jura d'Etat du Canton du Jura Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura	04.05.2020
CVP PDC PPD	Christlichdemokratische Volkspartei Parti démocrate-chrétien Partito popolare democratico	17.05.2020
EVP PEV PEV	Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse Partito evangelico svizzero	15.05.2020
FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	28.04.2020
GPS PES PES	Grüne Partei der Schweiz Parti écologiste suisse Partito ecologista svizzero	17.05.2020
GLP PVL PVL	Grünliberale Partei Parti vert'libéral Partito verde liberale svizzero	15.05.2020
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro	17.05.2020
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero	17.05.2020
SGV ACS	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Commune Suisse Associazione dei Comuni Svizzeri	17.05.2020
SSV UVS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	07.05.2020
SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna	29.04.2020
economie- suisse	economiesuisse; Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere	17.05.2020
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	17.05.2020
SBV USP USC	Schweizer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini	30.04.2020
SGB USS USS	Schweiz. Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	17.05.2020
AGRIDEA	AGRIDEA	17.05.2020
Wissensch. CH	Akademien der Wissenschaften Schweiz Accademie svizzere delle scienze	17.05.2020
apisuisse	Apisuisse	17.05.2020

SALS ASSAF ASSAF	Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort Associazione svizzera per un settore agroalimentare forte	17.05.2020
Bioterra CH	Bioterra Schweiz	17.05.2020
BirdLife	BirdLife Schweiz	17.05.2020
CP	Centre Patronal	29.04.2020
EKL CFHA CFIAR	Eidgenössische Kommission für Lufthygiene Commission fédérale de l'hygiène de l'air Commissione federale d'igiene dell'aria	17.05.2020
ENHK CFNP CFNP	Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio	17.05.2020
SWBV FSV FSV	Schweizerischer Weinbauernverband Fédération suisse des vignerons Federazione svizzera dei viticoltori	17.05.2020
fial	Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien Fédération des Industries Alimentaires Suisses Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere	12.05.2020
Greenpeace	Greenpeace Schweiz Greenpeace Suisse Greenpeace Svizzera	15.05.2020
IG D	Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse Comunità d'interesse del commercio al dettaglio svizzero	17.05.2020
IGAS CISA	Interessensgemeinschaft Agrarstandort Schweiz Communauté d'intérêt pour le secteur agro-alimentaire Comunità d'interessare per il settore agroalimentare Svizzera	08.05.2020
Jardin-Suisse	Unternehmerverband Gärtner Schweiz Associazione svizzera imprenditori giardinieri	17.05.2020
VKMB	Kleinbauern-Vereinigung Association des petits paysans	17.05.2020
LDK CDCA CDCA	Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura	14.04.2020
KLS	Krebsliga Schweiz Ligue suisse contre le cancer Lega svizzera contro il cancro	17.05.2020
Agrarallianz	Agrarallianz alliance agraire	17.05.2020
NF CH	Naturfreunde Schweiz Amis de la Nature Suisse	13.05.2020
Pro Natura	Pro Natura	18.05.2020
SFF UPSV UPSC	Schweizer Fleisch-Fachverband Union Professionnelle Suisse de la Viande Unione Professionale Svizzera della Carne	07.05.2020
SMP PSL	Schweizer Milchproduzenten Fédération des Producteurs Suisses de Lait Produttori Svizzeri di Latte	16.04.2020
STS PSA PSA	Schweizer Tierschutz Protection suisse des animaux Protezione Svizzera degli Animali	13.05.2020
BPUK DTAP	Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement	14.04.2020

DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente	
SFZ CBS	Schweizerische Fachstelle für Zuckerrübenbau Fédération Suisse des Betteraviers	17.05.2020
IP-Suisse	Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen	24.04.2020
Vogelwarte Station ornithologique Stazione ornitologica	Schweizerische Vogelwarte Sempach Station ornithologique suisse Stazione ornitologica Svizzera	13.05.2020
SBLV USPF USDCR	Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband Union suisse des paysannes et des femmes rurales Unione svizzera delle donne contadine e rurali	01.05.2020
SFV FSP FSP	Schweizerischer Fischerei-Verband Fédération Suisse de Pêche Federazione Svizzera di Pesca	13.05.2020
SGPV FSPC FSPC	Schweizerischer Getreideproduzentenverband Fédération suisse des producteurs de céréales Federazione svizzera dei produttori di cereali	12.05.2020
Swiss Fruit	Schweizerischer Obstverband Fruit-Union Suisse Associazione Svizzera Frutta	04.05.2020
Swisssem	Schweizerischer Saatgutproduzenten-Verband Fédération suisse des producteurs de semences	17.05.2020
Biscosuisse	Schweizerischer Verband der Backwaren- und Zuckerwaren-Industrie Association suisse des industries de biscuits et de confiserie	17.05.2020
svu	Schweizerischer Verband der Umweltfachleute Association suisse des professionnels de l'environnement Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	21.04.2020
SVLT	Schweizerischer Verband für Landtechnik Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture Associazione svizzera per l'attrezzatura tecnica dell'agricoltura	17.05.2020
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz	18.05.2020
SCFA	Swiss Convenience Food Association	15.05.2020
swiss granum	Schweizerische Branchenorganisation Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen Organisation de la branche suisse des céréales, des oléagineux et des protéagineux	15.05.2020
Swisscofel	Verband des Schweizer Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre	06.05.2020
SwissOlio	Verband Schweizerischer Hersteller von Speiseölen, Speisefetten und Margarinen	15.05.2020
Swisspatat	Swisspatat	15.05.2020
swiss Tabac	SwissTabac	01.05.2020
swissmem	Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie	15.05.2020
Uniterre	Uniterre	17.05.2020
VKCS	Verband der Kantonschemiker der Schweiz	29.04.2020
Gastro-suisse	Verband für Hotellerie und Restauration Fédération nationale de l'hôtellerie et de la restauration Federazione dell'Albergheria e della Ristorazione svizzera	17.05.2020

VKGS ACCCS	Verband kollektiver Getreidesammelstellen der Schweiz Association des centres collecteurs de céréales de Suisse	12.09.2020
VSA	Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute Association professionnelle pour l'eau en Suisse	17.05.2020
VSGP UMS USPV	Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten Union maraîchère suisse Unione svizzera produttori di verdura	12.05.2020
Choco- Suisse	Verband Schweizerischer Schokoladefabrikanten Fédération des fabricants suisses de chocolat Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato	17.05.2020
VPL	Verein für eine produzierende Landwirtschaft	07.05.2020
Gal- loSuisse	Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten Association des producteurs d'oeufs suisses	27.04.2020
VSKP USPPT USPP	Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten Union Suisse des producteurs de pommes de terre Unione Svizzera dei produttori di patate	15.05.2020
BIO SUISSE	Vereinigung schweizerischer biologischer Landbauorganisatio- nen Fédération des entreprises agricoles biologique suisses Asso- ciation mantello delle aziende Gemma svizzere	17.05.2020
Vision Lw	Vision Landwirtschaft	06.03.2019
Vitiswiss	Schweizerischer Verband für die Nachhaltige Entwicklung im Weinbau Fédération suisse pour le développement d'une vitiviniculture durable Federazione Svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura	17.05.2020
sciencein- dustries	Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences Association des Industries Chimie Pharma Life Sciences	30.04.2020
WWF	WWF Schweiz WWF Suisse WWF Svizzera	11.05.2020
TIR	Stiftung für das Tier im Recht	17.05.2020
VSS	Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie L'association de l'industrie suisse des lubrifiants	13.05.2020
SVKI ASIC ASIC	Schweizerischer Verband Kommunale Infrastruktur SVKI Association suisse Infrastructures communales Associazione svizzera Infrastrutture comunali	15.05.2020
WaldSch- weiz Forêt Suisse	Verband der Waldeigentümer Association des propriétaires forestiers	15.05.2020
Eawag	Das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l'Eau	15.05.2020
Eco Swiss	Schweizerische Organisation der Wirtschaft für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	13.05.2020
EFBS CFSB CFSB	Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique Commissione federale per la sicurezza biologica	14.05.2020
VSLF- USVP	Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie Union suisse de l'industrie des vernis et peintures	13.05.2020
EKK BFC UFDC	Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen EKK Bureau fédéral de la consommation Ufficio federale del consumo	12.05.2020
IVVS BSRW	Branchenverband Schweizer Reben und Weine Interprofession de la vigne et des vins suisses	15.05.2020
Biovision	Biovision - Stiftung für ökologische Entwicklung	05.05.2020

	Fondation pour un développement écologique	
4aqua	Vereinigung 4aqua	12.05.2020
fair fish	Verein fair fish	15.05.2020
SFGV FSJF	Schweizer Familiengärtner-Verband Fédération suisse des jardins familiaux	17.05.2020
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband Association suisse des cosmétiques et des détergents	01.05.2020
AWBR	Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein	08.05.2020
AGORA	Association des groupements et organisations romands de l'agriculture	12.05.2020
ACSI	Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	17.05.2020
Branchen- verband Aargauer Wein	Branchenverband Aargauer Wein	17.02.2020
BDW	Branchenverband Deutschschweizer Wein	06.05.2020
GR Wein	Branchenverband Graubünden Wein	06.05.2020
FFW	Fondation Franz Weber	17.05.2020
BEBV	Berner Bauern Verband	17.05.2020
Wein ZH	Branchenverband Zürcher Wein	12.05.2020
CAJB	Chambre d'agriculture du Jura bernois	01.05.2020
AgriJura	AgriJura - Chambre d'agriculture	27.04.2020
CNAV	Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture	08.05.2020
Prométerre	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre	14.05.2020
DBT	Dachverband Berner Tierschutzorganisationen	17.05.2020
BE FFV	Fleisch-Fachverband Kanton Bern	14.05.2020
LBV	Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband	31.03.2020
SWG	Seeländische Wasserversorgung, Gemeindeverband SWG	12.05.2020
BV SG	St. Galler Bauernverband	12.05.2020
UFS SG	Umweltfreisinnige St.Gallen	13.05.2020
Zürich WV	Wasserversorgung Stadt Zürich	17.05.2020
WVS	Wasserverbund Seeland AG	17.05.2020
PIOCH	Groupement pour la promotion intégrée dans l'Ouest de la Suisse	07.05.2020
FRC	Fédération romande des consommateurs	27.04.2020
REA	Region Energie Amriswil	11.05.2020
COOP	Coop Gruppe Genossenschaft Société coopérative Groupe Coop Società cooperativa Gruppo Coop	15.05.2020
HAWAG	Hardwasser AG	17.05.2020
Migros	Migros-Genossenschafts-Bund Fédération des coopératives Migros Federazione delle cooperative Migros	17.05.2020
Omya	Omya Schweiz AG Omya Suisse	13.05.2020
Syngenta	Syngenta Crop Protection AG	17.05.2020
Bayer	Bayer Schweiz AG	08.05.2020
BLS	BLS Netz AG	15.05.2020
A_Schütze	Anke Schütze	12.03.2020